

Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio  
anno XIV, numero 2/2009  
Autorizzazione del Tribunale 186/95 - Roma 7/4/95

*Direttore Responsabile*  
Marialori Zaccaria

*Comitato di redazione*  
Paolo Cruciani, Sara Del Lungo, Gisella Gasparini


*Consulente redazionale e editoriale*  
Alberto Cortese

*Segretaria di redazione*  
Stefania De Marco

*Progetto grafico*  
Alberto Hohenegger

# notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio

2009  
2



*Impaginazione e stampa*  
Gnosis Editing Service Cooperativa sociale

*Tiratura*  
15.500 copie, chiuso in tipografia il 20 aprile 2009

*In copertina e nelle pagine interne*  
Gino Bonichi Scipione, "Il Colosseo", 1931 ca., olio su tavola

*Sede della redazione*  
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma  
Tel. 06 36002758 - Fax 06 36002770  
E-mail: segreteria@ordinepsicologilazio.it  
c/c postale 59633008 - c.f. 96251290589

*Tariffa Associazioni senza fine di lucro*  
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1 comma 2 - DCB - ROMA

• **Tutela della professione** Una battaglia a 360°. E ora le "invasioni di campo" vengono anche dalle istituzioni. Il caso della Regione Lazio

• **Speciale Sicurezza sul lavoro** Con questo numero del Notiziario il Dvd dell'incontro promosso dall'Ordine

• **Commissione deontologica** Il nuovo regolamento disciplinare

• **Posta elettronica certificata** Non solo un obbligo di legge. Per gli iscritti una casella a disposizione

• **L'Albo** Nuovi iscritti, trasferiti, cancellati, sospesi e radiati

### In primo piano

- **Una tutela a 360°** pag 4
- **Invasioni di campo gravi e intollerabili** pag 5
- **Illegittima e incostituzionale la legge regionale sulla mediazione familiare** pag 7
- **Osservazioni sulla proposta Battaglia** pag 9
- **Incarichi direttivi nelle Asl: ancora i medici contro** pag 12
- **Basta con i tirocini a pagamento** pag 20

### Temi di politica professionale

- **Stress e lavoro, lo psicologo è la figura chiave** pag 22

### Attività del Consiglio

- **L'attività della Commissione deontologica** pag 26
- **Il nuovo regolamento disciplinare** pag 27

### Informazioni utili

- **La posta elettronica certificata** pag 33
- **L'Albo** pag 35

**Clandestini dunque "individui".** Nei mesi scorsi alcuni Senatori della Lega Nord presentarono nell'ambito della discussione sul cosiddetto Pacchetto Sicurezza un emendamento che si proponeva di abrogare il quinto comma dell'articolo 35 del Testo Unico sull'Immigrazione, il comma che stabilisce il divieto di denuncia nei confronti di uno straniero non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolge alle strutture sanitarie. Da allora, a lungo abbiamo evidenziato come, paradossalmente, un disegno di legge sulla sicurezza rischia di renderci più insicuri. Lungi dall'operare come deterrente al soggiorno degli stranieri irregolari - che deterrente può essere infatti il non aver accesso a cure sanitarie laddove l'alternativa sarebbe rimanere in luoghi e situazioni dove guerra, indigenza, malnutrizione minacciano la stessa ipotesi di sopravvivenza? - ostacolare l'accesso alle strutture sanitarie significa privare di cure persone che spesso vivono in contesti di rischio, aggravando ulteriormente le loro condizioni sanitarie e facilitando così la proliferazione di patologie diffuse e contagiose. Tale situazione viene aggravata dall'evidenza che una larga fetta d'utenza del servizio sanitario nazionale è rappresentata proprio dagli immigrati irregolari,

spesso portatori di patologie diffuse o affetti da pericolose dipendenze. In questi mesi, a lungo abbiamo evidenziato come, paradossalmente, un'iniziativa che punta a tagliare la spesa sanitaria rischia di aumentarla. Costringere gli immigrati privi di permesso di soggiorno a rivolgersi alle strutture sanitarie solo in caso di estrema necessità inevitabilmente produrrà un aumento dei costi per far fronte a situazioni sanitarie ormai divenute emergenze laddove sarebbe stato possibile invece risolverle con interventi semplici e mirati. Spingere verso una marginalità sanitaria chi già subisce una marginalizzazione sociale significa incentivare la nascita e la diffusione di percorsi sanitari ed organizzazioni sanitarie "parallele", al di fuori dei sistemi di controllo e di verifica della sanità pubblica. Come Ordine degli Psicologi del Lazio, abbiamo evidenziato come l'abrogazione del divieto di segnalazione si ponga in netto contrasto con i principi etici e deontologici propri dell'Ordine, in particolare con l'articolo 4 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Lo Psicologo, infatti, procedendo alla segnalazione si vedrebbe costretto a violare il segreto professionale e a rompere l'alleanza terapeutica, elemento fondante la relazione tra

paziente e terapeuta. L'Ordine crede ancora e fortemente che etica e deontologia non siano pure denominazioni vuote di ogni senso, ma che su di esse si impervi la missione stessa della nostra professione, al di là e al di sopra di ogni considerazione politica. Ciò che forse in questi mesi si è dimenticato di fare è la considerazione più semplice. Una constatazione che è in grado di superare le ragioni di sicurezza, le emergenze economiche e le esigenze professionali in quanto richiama le radici della nostra società, del nostro vivere comune, della nostra Repubblica. La Costituzione italiana, nell'articolo 32, stabilisce la tutela della salute come "fondamentale diritto dell'individuo", non del cittadino. Ciò che forse si sta dimenticando è che un immigrato, anche se privo di permesso di soggiorno, non è privo dei suoi diritti in quanto individuo. Per questa ragione, per tutte queste ragioni, lo scorso 25 febbraio il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio all'unanimità ha ribadito la necessità di mantenere il divieto di denuncia degli immigrati irregolari da parte degli Psicologi in piena coerenza con i principi sanciti dal nostro codice deontologico e dalla Costituzione.

m.l.z.

*“L’Ordine vigila  
per la tutela  
del titolo professionale”*

*L’indicazione  
della nostra legge  
costitutiva  
assume oggi un più  
ampio e drammatico  
significato di fronte  
agli attacchi  
che vengono  
da ogni parte*

# UNA TUTELA A 360 GRADI



*L'esempio negativo  
della Regione Lazio  
I privilegi indifendibili  
delle vecchie lobby*

## LE "INVASIONI DI CAMPO" GRAVI E INTOLLERABILI SE VENGONO DALLE ISTITUZIONI

**Marialori Zaccaria**, *Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio*

**N**el parlare di tutela della professione, al giorno d'oggi, non si può prescindere da una riflessione sui molteplici significati che tale termine assume nel caso della professione psicologica. Questa molteplicità di significati, se forse sfuggiva al legislatore vent'anni fa, cioè quando venne redatto il testo della legge istitutiva della nostra professione - testualmente: "Il consiglio vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione". (cfr. art. 12, comma 2 della Legge 56/89) - si prospetta a noi, ora, nella sua drammatica attualità.

Pur esistendo ancora la possibilità che si verificano casi di esercizio abusivo della professione e di usurpazione del titolo, nei confronti dei quali il nostro Ordine ha ormai attivato dei meccanismi di vigilanza sufficientemente collaudati, tali reati sono stati resi sporadici da una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica, frutto di anni di promozione di un'immagine corretta della nostra professione.

La funzione di tutela, di cui è investito il Consiglio, in questi anni necessariamente si è

trasformata modellandosi su quelle che sono le minacce, e spesso i veri e propri attacchi, per la nostra professione in un senso molto più ampio di quanto in passato poteva accadere.

Attacchi crescenti in misura direttamente proporzionale alla nostra sempre più radicata presenza nei vari contesti professionali. Attacchi che arrivano da più parti e, talvolta, riescono a sorprenderci e a indignarci, a cui come Ordine rispondiamo con gli strumenti che la legge mette a nostra disposizione schierandoci sempre in prima linea e in modo coerente a ciò che riteniamo essere il nostro ruolo.

Tengo a precisare che non abbiamo mai interpretato il ruolo di vigilanza di cui siamo investiti in senso autoreferenziale: il risvolto fondamentale della tutela della professione è quello di esercitare tutela anche e soprattutto nei confronti di tutti i destinatari degli interventi psicologici, e si riflette sulla salvaguardia della società civile nel suo complesso.

Assistiamo frequentemente a "invasioni di campo" da parte di altre figure professionali, talvolta neppure legalmente

riconosciute, che si arrogano la pretesa dell'utilizzo degli strumenti peculiari della nostra professione. Questo è il primo dei significati del termine tutela della professione legato indissolubilmente alla difesa del titolo professionale e di cui, ormai, c'è una grande consapevolezza in tutti noi.

Laddove però "l'invasione di campo" proviene dalle istituzioni stesse la questione si complica e appare in tutta la sua gravità.

È il caso della Regione Lazio che, in maniera oltretutto illegittima, decide di emanare una legge che porti all'istituzione di un elenco di esperti di mediazione familiare, in possesso di determinati requisiti. Fin qui tutto bene. Noi stessi, da anni ci battiamo per far sì che la "competenza" diventi il tratto distintivo della nostra professione nei vari ambiti in cui essa opera e rileviamo come vi sia un vuoto normativo in tema di mediazione familiare che va colmato, a difesa degli interessi dei privati cittadini coinvolti.

Scandalosa è però la cecità della Regione rispetto alla questione nella sua complessità.

*La mediazione familiare è un'attività multidisciplinare in cui professionalità diverse (psicologo, assistente sociale e avvocato) hanno un ruolo tra loro autonomo e complementare, in rapporto alle rispettive competenze. È del tutto evidente che le competenze proprie dello psicologo, esplicitate all'interno della mediazione familiare, non possono e non devono essere assunte da altre figure professionali. Ed è ciò che la legge regionale tende a fare ponendo sul medesimo piano di valutazione le competenze professionali acquisite nelle discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, ritenendo che un'unica figura professionale possa presentare i requisiti tecnico-formativi necessari allo svolgimento delle attività richieste, laddove sarebbe opportuno individuare una "funzione di mediazione familiare" da attribuire a più professionisti, esperti nei diversi settori.*

*Ma c'è un'altra anomalia, in un diverso contesto, di cui la Regione Lazio è responsabile. La Regione si accinge finalmente, a nove anni dalla legge quadro sui servizi sociali, n. 328/2000, a recepirne i dettami, operando un riassetto sistematico dei*

*servizi sociali e sociosanitari. Ma, esaminando il testo della proposta di legge, un'amara sorpresa: la totale assenza della figura dello psicologo! Ancora una volta, nell'elaborazione di un testo di legge si è dimostrato un atteggiamento a dir poco superficiale, nonché deleterio per i destinatari degli interventi. Non si è tenuto conto, infatti, della realtà dei servizi sociali nella nostra Regione, una realtà multidisciplinare nella quale gli psicologi hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale accanto agli altri professionisti del sociale.*

*Se è vero che altre figure professionali incombono direttamente - o indirettamente a causa della superficialità di alcune istituzioni - sulla nostra professione, cercando di arrogarsene le competenze, altri Ordini professionali difendono gli "indifendibili" privilegi che la tradizione di lobby ha loro assegnato impropriamente. È il caso dei medici nella questione aperta degli incarichi di direzione delle strutture complesse, nonostante la giurisprudenza sia concorde nell'affermare l'illegittimità della pretesa di esclusività. La tendenza discriminatoria*

*delle ASL a emanare bandi o avvisi che escludono aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive ha determinato una serie di iniziative condotte dal nostro Ordine di cui leggerete nelle pagine che seguono.*

*E sempre per rimanere nell'ambito delle ASL si riapre la vecchia questione dei tirocini a pagamento, di cui l'Ordine si era occupato già nel 2006, e che ci vede di nuovo in prima linea nella difesa dei diritti dei colleghi specializzandi in psicoterapia.*

*Infine un ultimo spunto di riflessione.*

*In questi ultimi anni l'impulso ad attuare molti degli interventi in tema di tutela della professione è venuto dagli iscritti all'Ordine, tramite sollecitazioni o segnalazioni.*

*Questo mi sembra un segnale forte della sempre maggiore consapevolezza dell'identità professionale che ci contraddistingue e del ruolo che l'Ordine ha nella vita professionale di ciascuno di noi.*

*Sempre più l'Ordine è di tutti noi. Sempre più l'Ordine siamo tutti noi. ■*

Una nota  
alla Presidenza del Consiglio  
in pieno dissenso sulla legge  
approvata dalla Regione Lazio

## “ILLEGITTIMA E INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE”

In otto articoli la legge, approvata lo scorso 10 dicembre dal Consiglio Regionale del Lazio, la prima regione in Italia, istituisce l'elenco regionale dei mediatori familiari e la figura del coordinatore per la mediazione familiare.

La Legge mostra un profilo di illegittimità poiché istituisce una nuova figura professionale. Le regioni infatti (sent. 353/03) non possono, **né in via diretta né in via indiretta**, creare e disciplinare nuove figure professionali (a meno che non sia la legge statale a prevederlo). Numerose sono le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie leggi regionali in tema di professioni. Uno dei presupposti logico-giuridici di fondo riguarda il principio per cui “La legislazione generale delle professioni, soggetta a riparto concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma terzo, Cost.), per come emerge dall'ordinamento nazionale positivo, è ispirata al principio fondamentale secondo cui **l'individuazione delle figure professionali** (“funzione individuatrice”), con i relativi **profili e ordinamenti didattici**, è **riservata allo Stato** (sent. cost. 355/05)”.

In materia di mediazione familiare esiste tuttavia un vuoto legislativo, reso ancora più evidente dalla Legge 54/2006,

“Disposizione in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”.

La legge ha introdotto modifiche al codice civile e all'art. 155, prevedendo che “... il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di **esperti, tentino una mediazione** per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

Il legislatore però, nel modificare la norma non ha individuato i requisiti specifici del cosiddetto “esperto di mediazione”. Questo vuoto normativo - immediatamente rilevato dal nostro Ordine e dal CNOP - sta generando iniziative legislative illegittime e sconcertanti come nel caso della Regione Lazio. Appare comunque irrinunciabile che il professionista chiamato a svolgere questo ruolo sia iscritto ad un Ordine professionale e di conseguenza sottoposto alle norme deontologiche della propria professione e al controllo del suo ordine di appartenenza.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha pertanto inviato una nota alla Presidenza del Consiglio esprimendo il pieno dissenso sulla Legge in oggetto.

### LA NOTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Spett.le Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi - P.zza Colonna, 370  
00187 Roma  
alla c.a. On. Silvio Berlusconi  
e p.c. Ministro per i Rapporti  
con le Regioni  
On. Raffaele Fitto

**Oggetto: Osservazioni sulla Legge regionale n. 26 del 24 dicembre 2008 avente ad oggetto “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”.**

Egregio Presidente del Consiglio,  
con la presente sono ad esprimerLe,  
in qualità di Presidente dell'Ordine de-

gli Psicologi del Lazio, alcune considerazioni sulla Legge della Regione Lazio n. 26 del 24 dicembre 2008 “*Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare*”, modificata con Legge della Regione Lazio n. 27 del 24 dicembre 2008, entrambe pubblicate in data 27 dicembre 2008 - Supplemento ordinario n. 166 al Bollettino Ufficiale n. 48.

La legge regionale n. 26/2008 mira a promuovere il ricorso alla mediazione familiare, quale strumento che permetta alle parti di trovare le basi per un accordo reciproco e duraturo, rivolgendosi per lo svolgimento di tutte le attività professionali, individuate dalla medesima legge, ai soggetti iscritti nell'apposito elenco. Negli 8 articoli il Consiglio regionale ha infatti provveduto

ad indicare definizioni e obiettivi, a disciplinare la figura del coordinatore per la mediazione familiare e gli obiettivi del centro di mediazione familiare nei distretti socio-sanitari, nonché ad istituire **l'elenco regionale dei mediatori familiari** e la relativa formazione. Specificatamente, l'art. 6 prevede l'istituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, di un apposito elenco regionale “*al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche nonché di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della partecipazione ad un corso,*

riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di cinquecento ore ... (omissis)... coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, attività di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione". In proposito, mi trovo costretta ad evidenziare come la suindicata legge regionale si presenti costituzionalmente illegittima per violazione del Titolo V, art. 117 Cost., nonché gravemente lesiva degli interessi degli Ordini professionali coinvolti.

Com'è noto, la legislazione generale delle professioni è soggetta a un riparto concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma terzo, Cost.), in quanto ispirata al principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata allo Stato. In tale ambito, le Regioni non possono, né in via diretta né in via indiretta, creare e disciplinare nuove figure professionali, tranne che non sia la legge statale a prevederlo. A conferma di quanto suesposto, esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, in base al quale devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, nonché l'istituzione di nuovi albi. Nella medesima direzione si è posto anche il D. Lgs. n. 30 del 2 febbraio 2006 "Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sen-

si dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", il quale prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale sia esercitata sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma III) e, dall'altro, che la legge statale definisca i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma II). Considerato che l'istituzione di un elenco e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, appare evidente come, nel caso di specie, la Regione Lazio abbia svolto tale *funzione individuatrice*, ponendo dei limiti non previsti dallo Stato all'esercizio professionale, e, pertanto, la connessa legge regionale sia affetta da incostituzionalità.

Inoltre, desidero soffermarmi su un notevole limite sostanziale della legge regionale in oggetto che contrasta con lo stesso carattere di multidisciplinarietà, insito nell'attività di mediazione familiare. Nell'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di mediazione familiare, la norma regionale pone sul medesimo piano di valutazione le competenze professionali acquisite nelle discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, auspicando che ogni singola figura professionale possieda le capacità formative, adeguate e complete, per svolgere le attività richieste.

Tuttavia, la mediazione familiare è un percorso complesso in cui i genitori sono aiutati da un terzo imparziale a gestire le difficoltà emotive ed organizzative peculiari della frattura del le-

game coniugale. Considerato che la coppia, attraverso la mediazione familiare, ha la possibilità di negoziare svariate questioni relative alla propria separazione, attinenti sia agli aspetti relazionali sia a quelli economici, sarebbe opportuno individuare una *funzione di mediazione familiare* da attribuire a più professionisti, esperti nei diversi settori toccati dalla separazione. Ritenere che un'unica figura professionale possa presentare i requisiti tecnico-formativi necessari allo svolgimento delle attività richieste, potrebbe rivelarsi deleterio per le stesse parti coinvolte. Lo psicologo, l'assistente sociale e l'avvocato hanno un ruolo tra loro autonomo e complementare, in rapporto alle rispettive capacità professionali. Le competenze dello psicologo, esplicate all'interno della mediazione familiare, non possono e non devono essere sostituite da altre figure professionali. Ovviamente un simile discorso deve essere esteso anche agli altri professionisti menzionati dalla legge regionale. Difatti, non è possibile immaginare un'unica figura professionale che agisca in via sostitutiva o alternativa alle altre competenze richieste, poiché la mediazione familiare è un intervento che raggiunge i migliori risultati quando è il frutto di rapporti di collaborazione e di sinergia tra le diverse competenze nel rispetto delle autonomie e specificità.

Ringraziandola per l'attenzione che vorrà dedicare alle osservazioni suesposte, con la speranza che possano rivelarsi utili, Le invio i miei più cordiali saluti.

**Dott.ssa Marialori Zaccaria**  
Presidente dell'Ordine  
degli Psicologi del Lazio

*Una lettera  
al Consigliere regionale  
Battaglia  
sul testo della proposta di legge*

## SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI: LE NOSTRE OSSERVAZIONI

Finalmente, a nove anni dalla legge quadro sui servizi sociali, n. 328/2000, la Regione Lazio si accinge a recepire i dettami, operando un riassetto sistematico dei servizi sociali e sociosanitari. Il Consigliere regionale Augusto Battaglia, assieme ad altri suoi colleghi, ha presentato una proposta di legge volta ad istituire il "Sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Esaminando il testo della proposta, abbiamo rilevato la totale esclusione della figura professionale dello psicologo, contrariamente alle nostre aspettative fondate su quella che in tutti questi anni è stata la realtà dei servizi so-

ciali nella nostra Regione, una realtà multidisciplinare nella quale gli psicologi hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale accanto agli altri professionisti del sociale.

In difesa dell'impegno e della professionalità dei colleghi che lavorano nei servizi sociali, il Presidente ha scritto all'Onorevole Battaglia affinché siano apportati alcuni emendamenti alla proposta di legge e contestualmente ha richiesto che l'Ordine sia consultato durante l'iter di approvazione della legge, al fine di garantire la partecipazione della categoria professionale alla realizzazione del sistema regionale dei servizi sociali e sociosanitari.

### LA LETTERA

*Regione Lazio  
Consiglio Regionale  
Commissione IX - Lavoro, pari  
opportunità, politiche giovanili e  
politiche sociali  
c.a. Consigliere  
On. Augusto Battaglia*

**Oggetto: Proposta di legge n. 440/2008 "Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e norme di recepimento della legge 8 / 1 / 2000, n. 328"**

Egregio Onorevole,

con riferimento alla proposta di legge di cui all'oggetto, desidero in primo luogo esprimere il mio profondo apprezzamento per un'iniziativa che si prefigge finalmente, a nove anni dall'approvazione della Legge 328/2000, il riassetto sistematico dei servizi sociali, anche attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali della nostra Regione. Condivido appieno, infatti, l'idea che obiettivo precipuo della politica e del lavoro delle istituzioni debba essere il perseguimento del benessere della popolazione, inteso non solo come assenza di

patologie, ma anche come condizione di prosperità psicologica e sociale.

Rilevo, dunque, con stupore e rammarico la totale assenza dal testo della proposta di legge della figura professionale dello psicologo, in violazione delle statuizioni normative statali, dei contratti collettivi nazionali, nonché delle prassi consolidate nella nostra Regione.

Come stabilito dalla Legge 56/89 e ribadito dal Codice deontologico degli Psicologi, compito di questi professionisti è quello di promuovere il benessere psicologico degli individui, dei gruppi, degli organismi sociali e delle comunità. Siffatte statuizioni, che basterebbero da sé a dimostrare la necessità di annoverare gli psicologi tra le figure professionali del sistema regionale integrato, sono suffragate dalla presenza del profilo professionale di psicologo nel CCNL del comparto Regioni e autonomie locali.

D'altronde, le previsioni normative appena richiamate non sono rimaste lettera morta negli anni, ma si sono tradotte in una prassi di multidisciplinarietà in cui gli psicologi sono protagonisti, accanto ad altre figure professionali, dell'offerta di servizi sociali e

sociosanitari da parte degli enti locali. E non potrebbe essere altrimenti: la gran parte degli interventi che nella proposta di legge *de qua* sono indicati come livelli essenziali delle prestazioni sociali, quali ascolto, consulenza, supporto e sostegno alle persone e alle famiglie, sono atti tipici della professione di psicologo e, come tali, non possono essere demandati ad altre categorie professionali.

Alla luce di tutto quanto appena ricordato, mi pare incontrovertibile che la gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari nel Lazio non possa prescindere dall'impegno professionale ed umano che gli psicologi hanno profuso e continuano a approfondire ogni giorno. Non annoverare gli psicologi tra il personale dei servizi sociali significherebbe disconoscere la realtà dei fatti, nella quale peraltro gli psicologi ricoprono molto spesso ruoli di direzione e coordinamento. L'eliminazione di una simile realtà mi sembra una strada impercorribile, tanto sul piano dell'opportunità quanto su quello della legittimità.

A fronte dell'esclusione degli psicologi dal personale dei servizi sociali, mi preme sottolineare l'anomala presen-



za della figura dell'animatore professionale socio educativo, che non mi risulta essere stata istituita a livello nazionale. Rammento a me stessa, infatti, che la competenza legislativa delle regioni in materia di professioni non si estende alla istituzione di nuove figure professionali, che resta in ogni caso di competenza statale. Suggestivo, pertanto, l'opportunità di attenersi al dettato costituzionale, non inserendo figure professionali inesistenti a livello statale.

Con riferimento al Piano Sociale regionale, mi sembra opportuno che il procedimento di adozione dello stesso contempli la consultazione, oltre che delle Organizzazioni sindacali, anche degli Ordini e delle associazioni professionali competenti, il cui contributo può rivelarsi prezioso per la definizione di un Piano completo e rispondente alla realtà effettiva del mondo delle professioni sociosanitarie.

Inoltre, sarebbe utile istituire, nel-

l'ambito del sistema regionale integrato, una Commissione regionale per le politiche sociali, della quale facciano parte anche rappresentanti degli Ordini e delle associazioni professionali, con funzioni consultive e propositive, anche in vista dell'auspicabile attivazione di un Servizio di psicologia scolastica.

Premesse le considerazioni sin qui svolte, formulo alcuni emendamenti relativi alla proposta di legge n. 440:

Proposta di legge n. 440	Proposta Ordine Psicologi Lazio
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Piano Sociale regionale</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Piano Sociale regionale</p> <p>6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali, <b>nonché gli Ordini e le associazioni professionali.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Personale dei servizi sociali</p> <p>I. La Regione, in conformità a quanto disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli assistenti sociali;</li> <li>b) gli educatori professionali;</li> <li>c) i sociologi;</li> <li>d) gli operatori socio sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;</li> <li>e) gli animatori professionali socio educativi.</li> </ul> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>6. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente;</li> <li>b) laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi analoghi.</li> </ul> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Personale dei servizi sociali</p> <p>I. La Regione, in conformità a quanto disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli assistenti sociali;</li> <li>b) gli educatori professionali;</li> <li>c) i sociologi;</li> <li>d) gli operatori socio sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;</li> <li>e) gli psicologi.</li> </ul> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>6. <b>Per lo svolgimento delle funzioni proprie dello psicologo è richiesta l'iscrizione al relativo albo professionale.</b></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Proposta di legge n. 440	Proposta Ordine Psicologi Lazio
<p style="text-align: center;">Art. 34 Direzione dei servizi sociali</p> <p>I. In conformità a quanto disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea nelle discipline di cui al precedente Art. 33 o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Direzione dei servizi sociali</p> <p>I. In conformità a quanto disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea nelle discipline di cui al precedente Art. 33 o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali <b>ovvero dell'ordine degli psicologi</b>, nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Resta fermo che, qualora l'iter legislativo dovesse evolvere nel senso di una riunificazione delle proposte di legge relative al sistema regionale integrato dei servizi sociali ed il testo su cui si esprimeranno la Commissione e l'Aula consiliare dovesse risultare differente da quello attuale della proposta di legge n. 440, le sarei grata se potesse farsi portavoce delle considerazioni

espresse in premessa, a prescindere dalla lettera degli emendamenti susposti.

Infine, chiedo che un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio sia convocato nell'ambito delle audizioni delle Parti sociali che si svolgeranno dinanzi la Commissione e l'Aula consiliare.

Confermando la piena disponibilità a contribuire alla realizzazione del sistema regionale dei servizi sociali e socio-sanitari, invio i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.

*Dott.ssa Marialori Zaccaria  
Presidente dell'Ordine  
degli Psicologi del Lazio*

## Tutte le e-mail per scrivere all'Ordine

[consiglio@ordinepsicologilazio.it](mailto:consiglio@ordinepsicologilazio.it)

*per scrivere al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri e ai membri delle commissioni*

[segreteria@ordinepsicologilazio.it](mailto:segreteria@ordinepsicologilazio.it)

*per domande e pratiche amministrative e per scrivere al segretario*

[tesoreria@ordinepsicologilazio.it](mailto:tesoreria@ordinepsicologilazio.it)

*per domande e pratiche contabili e per scrivere al tesoriere*

[eventi@ordinepsicologilazio.it](mailto:eventi@ordinepsicologilazio.it)

*per informazioni su seminari, convegni e iniziative dell'Ordine*

*Ancora campo di battaglia  
la vexata quaestio  
degli incarichi di direzione  
di Struttura e di Dipartimento  
nelle ASL*

## I MEDICI CONTRO LA ASL VIRTUOSA: ECCO PERCHÉ SBAGLIANO

**N**egli ultimi anni, buona parte dell'attività svolta dall'Ordine a tutela della categoria professionale è stata dedicata al "conflitto" tra Medici e Psicologi per gli incarichi di direzione delle Strutture complesse e semplici nonché dei Dipartimenti nelle Aziende Sanitarie Locali.

Vi era, infatti, da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l'illegittima tendenza ad escludere aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di tali incarichi. In concreto accadeva che, salvo rare eccezioni, soprattutto gli incarichi apicali venivano riservati dalle Aziende ai soli appartenenti all'Area medica e delle specialità mediche, ad esempio nelle discipline di Psichiatria, Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile.

In tal modo si vedevano illegittimamente esclusi dalle selezioni gli Psicologi Dirigenti, che pure appartengono alle altre categorie professionali del ruolo sanitario di cui al Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N., D.P.R. 484/1997, e per i quali non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale collettiva all'accesso agli incarichi di direzione di Strutture complesse delle quali notoriamente costituiscono asse portante insieme ai Medici.

Troppo spesso quindi l'Ordine si è trovato a dover far fronte a bandi e avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di direzione riservati ai Medici e, dunque, discriminatori nei confronti degli Psicologi.

In simili casi, il Presidente ha di volta in volta preso contatti con le Direzioni generali delle ASL, invitandole a rettificare ed integrare i provvedimenti per renderli conformi al dettato nor-

mativo: le richieste dell'Ordine sono sempre state corroborate dal richiamo della giurisprudenza e delle indicazioni emanate dalla Regione Lazio in materia, che non lasciano spazio ad interpretazioni preclusive del diritto degli Psicologi ad essere incaricati della direzione di Strutture complesse e Dipartimenti.

Talora, come nel caso di cinque avvisi indetti dalla ASL RM E ad aprile 2008, i solleciti bonari del Presidente hanno sortito l'effetto sperato, riportando l'Azienda nel solco della legittima apertura delle selezioni anche ai Dirigenti Psicologi.

Più spesso, purtroppo, le Aziende hanno ignorato le richieste avanzate dall'Ordine o addirittura hanno dato riscontro negativo, perseguendo la strada dell'illegittima esclusione degli Psicologi. A titolo di esempio, citiamo un avviso della ASL RM A risalente al febbraio 2004, che l'Ordine ha impugnato con ricorso dinanzi al TAR ottenendo nel 2007 una pronuncia favorevole in primo grado, e due delibere della ASL RM F finalizzate all'indizione di concorsi per l'assegnazione di incarichi, adottate nel mese di giugno 2008, in relazione alle quali nel dicembre 2008 la Direzione generale ha ribadito le proprie posizioni.

Il più recente intervento dell'Ordine in materia, che al momento in cui scriviamo non ha ancora avuto seguito, risale al mese di marzo 2009: stavolta l'Ordine ha dovuto chiedere la rettifica di ben quattro avvisi interni della ASL di Latina, che non consentivano agli Psicologi di partecipare alle selezioni per il conferimento di incarichi di direzione di Strutture complesse ad accesso dichiaratamente pluricategoriale.

Fortunatamente, ci sono stati anche casi di Aziende virtuose, come la ASL

RM C, che nel luglio 2008 ha indetto una selezione per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direzione di Struttura complessa, aperta, nel pieno rispetto della legge, alla partecipazione di Medici e Psicologi.

Anche qui, però, l'Ordine non ha potuto "dormire sonni tranquilli": di fronte ad un avviso di selezione finalmente legittimo e non discriminatorio per gli Psicologi, non si è fatto attendere "l'agguato" dell'Ordine dei Medici di Roma, il quale ha impugnato il provvedimento, chiedendo l'annullamento della parte in cui si consentiva anche agli Psicologi di accedere alle selezioni.

D'altronde, l'Ordine dei Medici non è nuovo a simili interventi ostruzionistici: già nel luglio 2007 lo stesso Ordine aveva scritto a tutte le ASL della Provincia di Roma, oltre che alla Regione Lazio, per sollecitarle ad assegnare gli incarichi dirigenziali di Struttura complessa esclusivamente a Medici, adducendo che la direzione da parte di Psicologi avrebbe intaccato la professionalità dei camici bianchi e messo a repentaglio la tutela della salute dei cittadini!!

Già in quella occasione l'Ordine degli Psicologi del Lazio aveva risposto all'attacco dell'Ordine dei Medici, ribadendo la pari dignità tra Medici e Psicologi nel campo dei servizi che promuovono la salute, nonché il pieno diritto degli Psicologi a partecipare alle selezioni per la direzione di Strutture complesse.

E, con affermazioni di pari tenore, l'Ordine del Lazio è recentemente intervenuto, in difesa dei diritti degli Psicologi, nel giudizio instaurato dall'Ordine dei Medici contro la ASL RM C, nell'ambito del quale è stato presentato l'atto di intervento *ad opponendum*, redatto dall'avvocato Luca Lentini, che trascriviamo integralmente.

## IL NOSTRO INTERVENTO AD OPPONENDUM

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
INTERVENTO VOLONTARIO  
AD OPPONENDUM  
EX ART. 419 C.P.C.  
NEL GIUDIZIO R.G.N .36991/08  
OMISSIS  
UDIENZA 16-2-2009**

**Per il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio** in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma- Via Flaminia n. 79 - C.F. 96251290589, rappresentato e difeso in virtù di delibera consiliare di conferimento incarico difensivo n. 67 del 23/1/2009 (doc. 1) nonché di delega a margine del presente atto dall'Avv. Luca Lentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma - Via Barberini, 86

**- interveniente -**

**contro l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma** in persona del Presidente *pro tempore* ed i Dott.ri OMISSIS (Avv. Francesco Caroleo)

**- ricorrenti -**

nei confronti dell'Azienda U.S.L. Roma C in persona del Direttore Generale *pro tempore*

**- resistente -**

### FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non notificato all'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'Ordine Provinciale dei Medici di Roma ed alcuni sedicenti suoi iscritti hanno chiesto l'annullamento dell'Avviso pubblico indetto dall'Azienda U.S.L. RM C (B.U.R. Lazio n.25, Parte terza, del 7-7-2008) per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direzione di strutture complesse del Dipartimento di **Salute Mentale** alle seguenti figure dirigenziali: - 1) **Medici**, area funzionale Medica e delle specialità Mediche, disciplina Psichiatria; - 2) **Psicologi**, area di Psicologia, disciplina di Psicoterapia riservata agli Psicologi ed ai **Medici** in possesso della specializzazione in **Psicoterapia**.

In altri termini la selezione, tendente all'attribuzione di incarichi apicali presso un Dipartimento i cui utenti hanno problemi di salute mentale, è ovvia-

mente riservata ai Dirigenti Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti ed ai Dirigenti Psicologi Psicoterapeuti, come correttamente dovrebbe avvenire in questi casi ai sensi di legge ed alla luce delle più recenti e tassative disposizioni diramate dalla Regione Lazio, di cui meglio si dirà in diritto.

Ciò nonostante i ricorrenti, le cui persone fisiche ammettono in fatto di essere tutte sprovviste della specializzazione in Psichiatria e/o della specializzazione in Psicoterapia, si dolgono di non poter partecipare alla selezione e tacciano di illegittimità il relativo Avviso pubblico, essenzialmente per due ordini di ragioni: - A) qualunque specialità medica sarebbe idonea alla direzione di strutture complesse nel campo della salute mentale; - B) gli Psicologi non avrebbero invece diritto all'assegnazione di tali incarichi.

In parole povere, secondo i ricorrenti per curare i disturbi mentali andrebbe bene anche, ad esempio, un Medico Ortopedico o un Urologo o un Neurologo, specialità che non hanno nulla a che fare con la salute mentale, purché non si tiri in ballo uno Psicologo Psicoterapeuta (!).

Stando all'esposizione in fatto di cui al ricorso introduttivo, non risulta in alcun modo impugnata da parte dei ricorrenti la pur conosciuta ed ivi menzionata delibera dell'Azienda U.S.L. RM C n.660 del 22-5-2008, atto di macroorganizzazione da cui proviene l'individuazione delle professionalità da ammettere alla selezione *de quo*.

Parimenti non risulta dalla narrativa del ricorso che i ricorrenti persone fisiche abbiano avanzato domanda di partecipazione a detta selezione, ai fini della loro legittimazione attiva nel presente giudizio.

Neppure risulta provata, invero, la loro qualità di Medici iscritti al relativo Albo.

I ricorrenti narrano, in fatto, di aver regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Al contrario, come meglio si vedrà in diritto, dai documenti in atti se ne evince l'irritualità, così come si evince il mancato rispetto del termine dilatorio per il deposito del ricorso.

A tutela della categoria professionale degli Psicologi e nell'esercizio delle prerogative e dei compiti di cui alla legge n.56/89 - in particolare nel rispetto dell'art.12, comma 2, lettera d) che gli attribuisce il compito di curare "l'os-

servanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione" -, con il presente atto di intervento si costituisce in giudizio il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per sostenere le ragioni dell'Azienda resistente.

### DIRITTO

#### Circa la legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi ad intervenire nel presente giudizio

Il ricorso tende, oltre che all'ampliamento delle specialità mediche da ammettere alla selezione *de quo*, anche all'esclusione dei Dirigenti Psicologi Psicoterapeuti dal novero dei possibili partecipanti.

Sostengono i ricorrenti che il quadro normativo vigente nel Servizio Sanitario Nazionale - S.S.N. - riserverebbe tutte le posizioni apicali di direzione di strutture complesse ai Dirigenti Medici e, all'uopo, hanno prodotto un parere legale di parte la cui assoluta infondatezza verrà qui di seguito evidenziata.

Tutto ciò fa del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio una parte essenziale del presente giudizio e, in ogni caso, lo legittima ad intervenire volontariamente, giacché "*Gli ordini professionali hanno la legittimazione ad agire... per difendere gli interessi di categoria, vale a dire dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sia quando si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni loro proprie sia quando si tratti di perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale*" (così T.A.R. Lazio Sez. III Quater sentenza 18-11-2005, n. 11607 - **doc. 2**).

#### Circa l'improcedibilità del ricorso

In via preliminare si eccepisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione, in atti *sub doc. 2* allegato al ricorso, presenta diversi profili di irritualità e che il ricorso stesso appare improcedibile per mancato rispetto del termine dilatorio ai fini del deposito.

In primo luogo, il tentativo di conciliazione è stato esperito solo nei confronti dell'Azienda U.S.L. RM C e non anche del controinteressato Ordine degli Psicologi, ente esponenziale della categoria sottoposta nel presente giu-

dizio ad un diretto e pesante, quanto giuridicamente infondato, attacco in materia di accesso agli incarichi apicali di direzione di strutture complesse del S.S.N. afferenti alla salute mentale.

Inoltre, detto tentativo di conciliazione:

- non reca alcuna data;
- è sprovvisto della sottoscrizione di uno dei richiedenti (OMISSIS);
- è sprovvisto della sottoscrizione del OMISSIS nella sua qualità di Presidente dell'Ordine ricorrente.

Detti vizi si riverberano negativamente sulla procedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, che va negata.

Quest'ultima, peraltro, è esclusa anche in ragione del fatto che, come emerge dalle cartoline postali allegiate al tentativo di conciliazione, lo stesso è pervenuto alla D.P.L. in data 16-9-2008 ed all'Azienda U.S.L. RM C in data 16-9-2008, ma il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 26-11-2008 in evidente spregio del termine dilatorio di novanta giorni che sarebbe dovuto intercorrere tra la richiesta di esperimento del tentativo e l'instaurazione del giudizio.

### **Circa l'inammissibilità del ricorso**

Il ricorso introduttivo appare inammissibile per diverse ragioni, sia processuali che sostanziali, che riguardano da un lato la posizione dell'Ordine Provinciale dei Medici di Roma e dall'altro quella delle persone fisiche ricorrenti.

- 1) Quanto all'Ordine, sotto il profilo processuale il ricorso risulta sprovvisto di procura in favore del difensore di detto ente, giacché il OMISSIS non ha sottoscritto il mandato difensivo nella sua qualità di Presidente dell'Ordine ma solo come persona fisica, al pari degli altri suoi colleghi sedicenti iscritti all'Albo. Né, del resto, il contenuto della delega a margine richiama in alcun modo l'Ordine stesso, il che esclude che la sottoscrizione ivi apposta dal OMISSIS sia in qualche modo riferibile alla sua qualità di legale rappresentante dell'ente ricorrente.
- 2) V'è poi, sotto il profilo sostanziale, un problema di conflitto di interessi dell'Ordine Provinciale ricorrente, che nell'apparente tentativo di tutelare nel suo insieme la categoria dei Medici di cui è ente esponenzia-

le, ha invece formulato a codesto Ecc.mo Tribunale una domanda di annullamento tombale, che lede la sfera giuridica soggettiva di tutti i Medici che sono in possesso delle specializzazioni in Psichiatria e/o Psicoterapia richieste dall'Avviso pubblico impugnato.

Ma anche laddove la domanda giudiziale di annullamento si intendesse tendente alla ripetizione dell'atto impugnato, spuriato dai presunti vizi lamentati, la sfera giuridica dei Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti resterebbe lesa dalla ingiusta competizione che si ingenererebbe tra gli stessi e tutte le altre specialità mediche presenti nel panorama della sanità pubblica.

Il che si tradurrebbe, oltre che in una violazione delle norme concorsuali vigenti in materia, anche in una lesione della loro sfera di competenza professionale specialistica sulla salute mentale, che invece l'Ordine di riferimento dovrebbe tutelare e valorizzare, anche a beneficio degli utenti con disturbi mentali, che non possono certo essere assistiti da un Ortopedico o da un Cardiologo.

- 3) Quanto, invece, alla posizione dei ricorrenti persone fisiche ed alla loro legittimazione a ricorrere, si è visto in fatto che gli stessi non hanno in alcun modo provato la loro qualità di soggetti iscritti all'Albo dei Medici, né fornito sul tema un benché minimo principio di prova. Era loro onere, da assolvere improrogabilmente in sede di ricorso e di relative allegazioni documentali, provare detta loro qualità legittimante, ma non è stato assolto. Ne consegue, anche per loro, l'inammissibilità del ricorso.

- 4) Ma c'è di più.

Neppure risulta, dalle allegazioni di parte ricorrente, che i sedicenti Medici firmatari del ricorso abbiano avanzato domanda di partecipazione alla procedura selettiva *de quo* (entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso avvenuta in data 7-7-2008).

È noto, in materia di impugnazione di provvedimenti relativi a procedure selettive nel pubblico impiego, che la mancata domanda di partecipazione alla selezione, quand'anche destinata ad essere rigettata per difetto dei requisiti di ammissione previsti nel bando, costituisce *conditio sine qua non* ai fini della legittimazione a ricorrere.

Riassumendo, nella specie emergono

i seguenti profili di inammissibilità del ricorso: - difetta la procura *ad litem* dell'Ordine; - v'è conflitto di interessi dell'Ordine dei Medici a danno di alcuni iscritti all'Albo; - difetta la legittimazione dei ricorrenti persone fisiche, sia per mancata prova del loro status professionale sia per mancata loro partecipazione alla procedura selettiva *de quo*.

### **Circa il difetto di giurisdizione del G.O. e la decadenza maurata sulla delibera n.660 del 22-5-2008**

L'Avviso pubblico impugnato dai ricorrenti non è che una mera conseguenza ed attuazione della delibera di macro-organizzazione dell'Azienda U.S.L. RM C n. 660 del 22-5-2008 e dei relativi atti prodromici, che non risultano impugnati dinanzi al T.A.R., sede giurisdizionalmente competente in materia di atti di organizzazione generale dei soggetti pubblici ad alto contenuto tecnico-discrezionale.

Dal momento della piena conoscenza di detto provvedimento - cui fanno cenno i ricorrenti -, fino ad oggi, sono inutilmente decorsi i sessanta giorni utili ai fini dell'impugnazione dello stesso in sede di giustizia amministrativa.

Sul tema della giurisdizione giova precisare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato la **giurisdizione del Giudice Amministrativo sugli atti di organizzazione, anche se prodromici all'espletamento di procedure per l'affidamento di incarichi dirigenziali di struttura complessa nel S.S.N.**

Si cita, in proposito, la sentenza n. 8363 del 4-4-2007 delle Sezioni Unite (doc. 3), la quale nel delineare la vigente disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, ha nitidamente stabilito che seppur la gestione del rapporto avvenga con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, "è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che coinvolga l'attività autoritativa delle pubbliche amministrazioni, nel cui ambito si iscrive, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1 la "configurazione strutturale" degli uffici, e cioè l'indicazione delle linee fondamentali dell'organizzazione, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione del-

**le piante organiche. A fronte di tali atti organizzativi di carattere generale, che non riguardano la gestione del rapporto di impiego del singolo dipendente, sono ravvisabili solo interessi legittimi pretensivi e non già una pretesa che assurga al rango di diritto soggettivo. E pertanto - ha affermato Cass., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904 - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1 (riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicitario, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum".**

Con la stessa sentenza n. 8363/2007 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno richiamato la precedente analogica sentenza SS.U.U. n. 23605 del 6-11-2006, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del G.A. in una fattispecie in cui veniva contestato un atto organizzatorio consistente nella delibera di una Pubblica Amministrazione ove si prevedeva la possibilità di procedere alla copertura di un posto vacante di Dirigente mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.

In piena consonanza con **la giurisprudenza sopra citata, si osserva, dunque, che la scelta, a monte di ogni procedura selettiva, di affidare un incarico dirigenziale apicale ad una categoria professionale o ad un'altra non è un atto di gestione rientrante nelle dinamiche dei rapporti di lavoro e delle procedure di assegnazione degli incarichi, bensì una scelta di alta organizzazione**, che deve tendere alla migliore gestione possibile del servizio da offrire agli utenti.

Le controversie su tali provvedimenti di macro-organizzazione non sono vertenze tra dipendente e datore di lavoro, sulle quali ultime v'è certamente giurisdizione del G.O., bensì momenti di sindacato di legittimità dell'attività amministrativa di organizzazione degli

Uffici e dei Servizi che erogano prestazioni sanitarie agli utenti (peraltro nel caso di specie i ricorrenti persone fisiche non sono neppure soggetti partecipanti alla selezione in quanto non hanno prodotto la relativa domanda nei termini).

In altri termini, tali controversie non riguardano rapporti paritetici tra dipendenti pubblici e Amministrazioni privatizzate, che producono i cosiddetti atti di gestione, né involgono beghe tra dipendenti aspiranti all'assegnazione di un incarico dirigenziale.

Ne consegue la sussistenza della **giurisdizione generale di legittimità in capo al G.A., specialmente quando il soggetto che chiede tutela non è un dipendente pubblico direttamente coinvolto nella procedura selettiva per aver avanzato la relativa domanda di partecipazione e che ne contesti le modalità di concreto svolgimento, bensì un Ordine professionale**, cioè un soggetto pubblico al quale la legge ha affidato compiti di tutela di un'intera categoria di professionisti e che contesti la scelta organizzativa di fondo di escludere tale categoria o parte di essa dal novero dei possibili partecipanti alla selezione.

In caso contrario, si verificherebbe peraltro un incongruo ed inammissibile difetto di tutela giurisdizionale a discapito degli Ordini professionali, i quali, pur avendo precisi obblighi di legge a salvaguardia delle rispettive categorie, si vedrebbero impossibilitati ad ottemperarvi, non potendo adire direttamente il G.O. in veste di Giudice del Lavoro.

V'è, infatti, da precisare che la sede giurisdizionale ordinaria lavoristica è riservata alle persone fisiche dei lavoratori e non lascia spazio ad azioni da parte degli Ordini professionali dirette alla caducazione di atti che involgono posizioni giuridiche soggettive dei lavoratori stessi. Su questo il codice di procedura civile è chiaro.

Peraltro, nel caso di specie, chiedendosi proprio **l'annullamento della scelta organizzativa primaria** (quale professionalità scegliere per dirigere un determinato Servizio rivolto al pubblico), il Giudice del Lavoro non potrebbe neppure limitarsi ad una disapplicazione previo esame *incidenter tantum* dell'atto impugnato per questo specifico profilo, né potrebbe annullarlo, in quanto atto di macro-organizzazione, giacché l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 gli devolve la giurisdizione solo sui "...rap-

*porti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"* e non anche sulle scelte organizzative dei pubblici Uffici.

Del resto, si discute qui del ruolo di un Ordine professionale, legittimato a chiedere il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle scelte organizzative di un'Azienda U.S.L. a tutela di una determinata categoria: non si tratta, dunque, di semplici "...controversie concernenti... il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali..." instaurate da Dirigenti contro pubblici datori di lavoro, bensì di esigenze di tutela che vanno al di là delle liti afferenti agli atti di gestione di una procedura selettiva.

Pertanto, nel caso di specie neppure rileva il fatto che la procedura sia effettivamente equiparabile ad un pubblico concorso oppure no, argomento sul quale si è finora dibattuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte sul tema della giurisdizione in caso di azione da parte dei singoli aspiranti al conferimento degli incarichi dirigenziali apicali nel S.S.N.

In questo senso si è già espresso lo stesso T.A.R. Lazio Sezione III Quater con la citata sentenza n. 11607/05 (doc. 2), resa in una controversia analoga alla presente. Ad avviso del T.A.R. Lazio: "La questione posta dall'Ordine ricorrente non riguarda un professionista particolare, aspirante all'incarico, ...al conferimento di esso ma riguarda un provvedimento che seppure preordinato a tale effetto ha una valenza più generale e contiene in sé una previsione capace di danneggiare la categoria che l'Ordine rappresenta sia immediatamente sia con riferimento al futuro, nella misura in cui detta previsione può valere come precedente. D'altro canto, i pur ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario nella materia del pubblico impiego privatizzato, non consentono all'Ordine ricorrente di ottenere il risultato cui aspira, consistente nella eliminazione dell'avviso pubblico impugnato nella parte ritenuta lesiva per omessa previsione della possibilità di partecipare alla selezione, di uno psicologo. L'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 attribuisce, infatti, a tale giudice il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo rilevante nella controversia ma non gli attribuisce un potere di annullamento. Nel caso in esame l'unico atto ammini-

strativo a venire in rilievo è l'avviso pubblico nella parte autorganizzativa sicché escludere la competenza del giudice amministrativo equivale ad escludere la competenza del giudice "tout court" non potendo il giudice ordinario intervenire direttamente sull'atto gravato. L'articolo sopra menzionato sembra, invero, strutturato per operare all'interno del rapporto che si instaura tra il lavoratore dipendente e l'amministrazione datrice di lavoro ma non si occupa di ipotesi, come quella in esame, in cui a venire in rilievo è un interesse generale fatto valere dall'ente esponenziale che lo rappresenta".

Segue la disamina del T.A.R. Lazio, che ritiene "...inconferente il richiamo alla sentenza n. 2954 del 27 febbraio 2002 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ed alle sentenze, sempre della Suprema Corte, 10 dicembre 2001 n. 15602 e 11 giugno 2001 n. 7859, dove la questione controversa riguardava l'aspirante all'incarico ed il soggetto destinatario del medesimo, vale a dire due dipendenti in lite tra loro, ed inoltre, alle altre sentenze con le quali il giudice amministrativo ha declinato la sua giurisdizione ritenendosene privo ... riguardanti... soltanto ipotesi di controversie tra individui, lavoratori dipendenti".

La pronuncia ora riportata tocca un argomento che va oltre il problema della natura giuridica organizzativa del provvedimento impugnato: quali azioni può esperire un Ente pubblico esponenziale di categoria professionale, avverso atti organizzativi della P.A. che ledano le prerogative degli iscritti al suo Albo? Quale tutela appresta l'ordinamento in tal caso?

Certamente, come si è accennato, un Ordine, persona giuridica di diritto pubblico, non può agire autonomamente dinanzi al G.O., cui sono devolute in via esclusiva le controversie di lavoro pubblico privatizzato ove vi sia lite tra dipendente e datore, trattandosi piuttosto, nella specie, di esigenza di un sindacato giurisdizionale su atti che ancora non incidono direttamente sulla sfera giuridica soggettiva di persone fisiche.

Ed allora, questo sindacato giurisdizionale, ergo questa tutela sull'atto amministrativo di organizzazione, chi deve garantirla all'ente pubblico esponenziale di categoria se non il G.A.?

Storicamente, tale tutela è stata fino al 1998 garantita dal sindacato generale di legittimità da parte del G.A. e, si badi bene, non si trattava di un sindacato sul rapporto di pubblico impiego in sede di giurisdizione esclusiva su detta materia, ora passata al G.O., bensì di un sindacato di legittimità sull'atto amministrativo di organizzazione.

Sicché, ritenere che un Ordine professionale non debba o non possa adire il G.A. nel caso di specie, significherebbe negare tout court, come dice il su citato T.A.R. Lazio, ogni tutela, venendo a mancare ogni sindacato sull'attività amministrativa di organizzazione degli Uffici pubblici.

In altri termini, saremmo di fronte ad una vera e propria sottrazione di rime di giurisdizionali preesistenti, sottrazione che le norme di riforma del sistema di giurisdizione sul pubblico impiego non prevedevano affatto (basti pensare che lo stesso art. 63, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 165/01 prevede nelle controversie tra lavoratore e datore la possibilità del ricorso al G.A. avverso atti amministrativi presupposti), ma che verrebbe fuori da un orientamento giurisprudenziale sulla giurisdizione troppo incentrato sul problema del rapporto d'impiego tra P.A. datrice e pubblico dipendente, al punto da tendere ad un accentramento forzato di tutte le questioni, anche quelle di alta organizzazione, nel coacervo delle problematiche prettamente giuslavoristiche.

L'attuale impalcatura delle statuizioni sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego conferma quanto sopra, perché:

- l'art. 63 del D.Lgs. n.165/01 riguarda le "...controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...", controversie che esulano dal caso di specie, trattandosi qui di ragioni fatte valere da un Ordine professionale a vantaggio di una categoria che tende ad ampliare la sua possibilità di partecipare a determinate procedure selettive (non v'è in atto alcun rapporto di lavoro);
- segue l'art. 63 "...incluse le controversie concernenti... il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li applica, se illegittimi", ma è chia-

ro che questa parte della norma non va letta disgiuntamente dalla su citata parte iniziale che fa riferimento alle controversie di lavoro, perché qui si tratta di una elencazione di fattispecie che possono venire, appunto, in gioco nelle controversie di lavoro ed il Legislatore vuole che nella lite tra lavoratore e datore sia tutto incluso;

- ciò detto, lo stesso Legislatore non vuole, ed infatti non lo dice in alcun modo, che altre tipologie di soggetti diversi da lavoratore e datore (come un Ordine professionale, ad esempio) restino escluse da qualsiasi forma di tutela giurisdizionale sugli atti amministrativi di organizzazione;
- per questo motivo, non deve ingannare l'interprete il richiamo della norma citata all'ipotesi della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto, perché si tratta di una disapplicazione riservata all'atto presupposto alla fattispecie sostanziale del rapporto di lavoro che finisce in lite, rapporto di lavoro che, come si è detto, nella specie non sussiste affatto tra Ordine professionale e P.A. che aprioristicamente ne esclude gli appartenenti da una procedura selettiva alla quale possono invece partecipare;
- in altre parole l'atto di organizzazione, prima di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli dipendenti che ne subiscono direttamente o indirettamente una lesione azionabile dinanzi al G.O. del Lavoro, esplica un'efficacia di regolazione degli assetti organizzativi aziendali (per usare la terminologia tipica delle strutture del S.S.N.) incidendo su intere categorie di professionisti che vengono, come nella specie, escluse in parte dalla possibilità di partecipare a procedure selettive volte alla copertura di posti di responsabilità apicale;
- ed allora pare evidente che la sopravvivenza, in materia, della giurisdizione del G.A. non può essere negata, così come, del resto, non la nega il Legislatore nel nuovo sistema di giurisdizione in materia di pubblico impiego e non l'ha finora negata neppure la Suprema Corte;
- dunque detta sopravvivenza di una tutela di legittimità preesistente, che trae origine dalla Costituzione e che non potrebbe essere azionata nel ca-

so di specie ove si ritenesse che l'Ordine professionale fosse parte di un rapporto di lavoro, non contrasta in alcun modo con l'attuale orientamento giurisprudenziale sulle controversie in materia di pubblico impiego.

Quanto sopra **vale anche per gli odierni ricorrenti persone fisiche**, nella misura in cui la legittimità dell'atto di macro-organizzazione che sta a monte della procedura selettiva può essere sindacata solo dal G.A., laddove, come nella specie, **gli stessi non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva e pertanto non possono vantare un interesse qualificato alla caducazione dell'Avviso pubblico de quo.**

Ne consegue il difetto di giurisdizione del G.O. nel caso di specie.

#### **Circa l'assoluta infondatezza del ricorso nel merito**

Sono due, essenzialmente, le pretese sulle quali argomentano i ricorrenti: da un lato l'Azienda resistente avrebbe dovuto includere tutte le specialità mediche nel novero dei possibili partecipanti alla selezione de quo, dall'altro non avrebbe dovuto includere in tale novero gli Psicologi Psicoterapeuti.

Nel merito, occorre premettere che le scelte amministrative oggetto del presente giudizio sono di carattere tecnico-discrezionale e, come si è accennato, attengono all'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione resistente.

Quali professionalità e competenze sanitarie scegliere al fine di attribuire una responsabilità di direzione di struttura complessa presso un'Azienda del S.S.N. è, quindi, un'attività che, se rispettosa del quadro normativo vigente in materia di procedure concorsuali, può essere giurisdizionalmente sindacata solo sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Ebbene, dalla lettura del ricorso e del parere legale di parte ad esso allegato, **non si evince alcuna norma dell'ordinamento** che imponga all'Amministrazione di: - A) inserire nel novero dei possibili partecipanti ad una selezione per attribuzione di incarico in materia di salute mentale figure diverse dal Medico Psichiatra e/o Psicoterapeuta e dallo Psicologo Psicoterapeuta (ad esempio un Medico Ortopedico o un Urologo o un Neurologo); - B) escludere gli Psicologi Psicoterapeuti.

Il perché è evidente, logico, oltre che giuridicamente ineccepibile: quali sono le professionalità sanitarie che per legge e per competenze tecnico-scientifiche faticosamente acquisite hanno l'esclusiva, una vera e propria riserva di legge, in materia di assistenza ai soggetti con disturbi mentali e pertanto sono le uniche in grado di salvaguardarne il diritto alla salute costituzionalmente garantito? Sono quelle scelte nella specie dall'Azienda resistente e nessun'altra.

Tralasciando la categoria dei Medici specializzati in Psichiatria, sulla quale non v'è contestazione in ricorso, occorre porre l'attenzione sulla disciplina di Psicoterapia.

All'uopo giova richiamare l'art. 3 della legge 18-2-1989, n. 56, istitutiva dell'Ordine degli Psicologi, che disciplina e riserva l'esercizio della Psicoterapia agli Psicologi ed ai Medici subordinandolo "...ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria a tal fine riconosciuti..." (doc. 4).

Dunque la Psicoterapia costituisce un'area tecnico-scientifica riservata, e comune, alle categorie professionali dei Medici e degli Psicologi, uniche che vi hanno accesso per legge, ed è la disciplina cui si è correttamente indirizzata l'Azienda resistente per provvedere alla cura degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale.

Quanto sopra, confuta in radice la prima questione posta dai ricorrenti sull'allargamento delle specialità mediche ammissibili alla procedura selettiva de quo. La legge e la logica escludono la possibilità che l'Amministrazione includa tra le professionalità devolute alla tutela della salute mentale, delle specialità mediche diverse dalla Psichiatria e dalla Psicoterapia.

Con riguardo, invece, alla seconda questione dedotta dai ricorrenti, circa la presunta escludibilità degli Psicologi Psicoterapeuti dalla procedura selettiva, si osserva quanto segue.

Non esiste per gli Psicologi, al contrario di quanto affermano ma non documentano i ricorrenti, alcuna preclu-

sione normativa o contrattuale collettiva all'accesso alle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa nel Servizio Sanitario Nazionale e men che meno per l'accesso alle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle Strutture Complesse di Salute Mentale, delle quali notoriamente costituiscono l'asse portante insieme ai Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti.

Al contrario, il quadro normativo generale ed una ormai consolidata giurisprudenza **impongono** la partecipazione degli Psicologi alle procedure selettive de quo.

Partiamo dal quadro delle disposizioni applicabili nella specie.

Il rapporto di lavoro dei Dirigenti del S.S.N. è disciplinato dal C.C.N.L. dell'Area Medico-Veterinaria e dal C.C.N.L. dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, cui appartengono gli Psicologi, sottoscritti entrambi in data 8-6-2000 e succeduti ai precedenti analoghi C.C.N.L. sottoscritti in data 5-12-1996 (gli ultimi C.C.N.L. delle due aree, sottoscritti in data 3-11-2005, non innovano per quanto attiene al caso di specie).

La disciplina contrattuale è imperniata sulle disposizioni dettate dall'ultima riforma del S.S.N., cosiddetta "riforma Bindi" di cui al D.L.vo 19-6-1999, n. 229, contenente modifiche al D.L.vo 30-1-2-1992, n. 502.

Per quanto attiene alla fattispecie in esame, pare opportuno ricordare che oggi v'è un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, di cui fanno parte anche gli Psicologi e in cui sono confluiti gli ex IX, X ed XI livello (quest'ultimo cosiddetto livello apicale), passando per un periodo in cui gli ex IX e X livello erano stati accorpatisi nel I livello dirigenziale e l'ex XI livello (apicale) era stato denominato II livello dirigenziale.

In questo ruolo unico sono gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico.

In particolare, ogni Dirigente con almeno cinque anni di anzianità deve essere assegnatario di un incarico che può essere: - di direzione di struttura complessa (art. 15 *ter* D. Lgs. n. 502/1992); - di direzione di struttura semplice; - di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Per ogni Dirigente deve essere sti-



pulato un contratto individuale di lavoro, nel quale devono essere specificati, oltre all'area e disciplina di appartenenza, anche l'incarico conferito, la relativa tipologia e la sede di destinazione.

L'incarico dirigenziale è divenuto, quindi, elemento portante del rapporto, intorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni che riguardano la vita lavorativo-professionale del dipendente.

L'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinato dagli artt. 29 dei due contratti dell'area medica e non medica del 2000 sopra indicati, secondo cui "Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti... con le procedure previste dal DPR 484/97 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale...".

**Il Capo II del D.P.R. n. 484/1997 (artt. 3 e seguenti), disciplina l'accesso agli incarichi di (ex II livello dirigenziale, ora di) direzione di struttura complessa ed in particolare gli artt. 3 e 4 includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati.**

In particolare, il caso oggetto della presente controversia riguarda l'assegnazione di incarichi afferenti alla Salute Mentale.

Gli incarichi *de quibus* afferiscono a Servizi di Salute Mentale (Case Famiglia, Comunità, Centri Diurni, Ambulatori di Salute Mentale, ecc.) che da sempre vedono congiuntamente impegnati Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti e Psicologi Psicoterapeuti.

Come noto, del resto, la **multidisciplinarietà**, il lavoro di gruppo, l'integrazione socio-sanitaria e l'approccio globale alla persona sono elementi essenziali dei Servizi di Salute Mentale sul territorio.

Ne consegue che nel caso di specie una esclusione degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alla selezione si porrebbe in aperto contrasto con tutte le disposizioni di legge e contrattuali collettive disciplinanti la materia sopra richiamate, nonché in insanabile conflitto con la **circolare** sul tema diramata dalla **Regione Lazio**, Assessorato Sanità prot. n. 35608 del 22-3-2006 (**doc. 5**) di cui si dirà oltre.

Sul punto esiste una casistica giurisprudenziale, riferita ai Servizi per le Tossicodipendenze (SER.T.) presso i quali operano sia Medici Psichiatri che Psicologi, dalla quale emerge chiara-

mente che questi ultimi devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

Ad esempio, il T.A.R. Lazio Sez. I, con sentenza 5-4-1999, n. 566 (**doc. 6**), ha annullato l'art. 6, comma 5 del D.M. 30-11-1990 nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che laddove le funzioni di Dirigente del SER.T. non risultassero "già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico".

La motivazione di detta sentenza precisa che "E' agevole constatare come la disposizione consenta che la direzione del Sert sia acquisita anche da operatori appartenenti a professionalità diversa da quella medica, anche se non dotati della apposita specializzazione, che abbiano già ricevuto il relativo incarico. Se ne può dedurre che la norma esclude l'esistenza di un impedimento di carattere professionale a che la direzione sia assunta da uno psicologo, ma indica la figura del medico per una esigenza di celerità e di semplificazione nella fase di avviamento delle strutture. Una scelta siffatta, tuttavia, comprime la professionalità degli psicologi, i quali pur potendo aspirare alla direzione del Sert, ne sono esclusi senza motivi sufficientemente validi... Occorre dunque che l'Amministrazione... adotti una disciplina che... **consenta anche agli Psicologi di accedere alla direzione del Sert**".

Con ciò è stata spazzata via l'unica disposizione che abbia mai tentato di escludere, seppur temporaneamente, gli Psicologi dalla direzione di un Servizio nell'ambito del quale essi operano insieme a Medici Psichiatri.

Su queste basi, il T.A.R. Sicilia, Sez. I con sentenza 14-7-2003, n. 1151 (**doc. 7**) ha annullato il Piano Sanitario Regionale nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei SER.T. e dei servizi per le Dipendenze Patologiche. In particolare si legge nella motivazione che "Le clausole del P.S.R. relative all'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Dipartimento delle **dipendenze patologiche** e di responsabile di **SERT**... appaiono difformi dalle prescrizioni legislative in tema di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento e di responsabile di SERT in quanto individuano i soggetti potenzial-

mente destinatari di tali incarichi nei soli dirigenti medici, con **esclusione degli psicologi; esse devono, quindi, essere considerate illegittime**".

Secondo lo stesso T.A.R. Sicilia si deve "**escludere che il conferimento di detti incarichi sia riservato ai soli dirigenti medici e ciò in considerazione sia della tipologia di trattamenti erogati (art. 3, "trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico") che della previsione nei relativi organici di un ugual numero di posti per medici e psicologi**".

Da ultimo il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza 20-10-2005, n. 5885 (**doc. 8**) ha precisato che "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti nonché di prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali **pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali. Al contrario il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali **preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi** i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la **coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo**, del resto affermata espressamente nell'art.6 del citato decreto ministeriale".**

Sebbene tale giurisprudenza si sia formata con particolare riferimento al caso dei SER.T., se ne ricava, comunque, il dato di base, essenziale ai fini del presente giudizio, che **la categoria professionale degli Psicologi, alla luce**

**della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N., è certamente idonea alla direzione di strutture complesse afferenti alla salute mentale.**

Peraltro, dal D.M. 30-1-1998 contenente "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", risultano per l'Area di Psicologia (comprendente Psicologia e Psicoterapia) tra i Servizi equipollenti non solo il "SER.T." ma anche, limitandoci solo ad alcuni esempi, i Servizi di "Salute mentale, età evolutiva e adulti", "Psichiatria", "Consultori familiari", "Igiene mentale", "Clinica delle malattie nervose e mentali".

**Orbene, tutte le norme sin qui richiamate, disciplinanti la materia oggetto della presente controversia, escludono che possa aprioristicamente ritenersi più utile un Medico anziché uno Psicologo alla guida di una struttura complessa di salute mentale.**

Sul punto si è recentemente pronunciata anche la **Regione Lazio** con la circolare prot. n. 35608/D4/4V/14 del 22-3-2006, avente ad oggetto "Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento" (**doc. 5**).

Detta circolare, diramata a tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio, chiarisce in via definitiva ed inequivocabile il diritto degli Psicologi ad essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse.

Nell'argomentare in proposito la Regione menziona, tra le altre, la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 20-10-2005, n.5885 in base alla quale "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti nonché di prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali **pone sullo stesso piano medici e psicologi**, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e **non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e**

**socio-riabilitativo** che devono essere assicurati dalle strutture regionali. **Al contrario** il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle **quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi** i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la **coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo**, del resto affermata espressamente nell'art. 6 del citato decreto ministeriale".

Quindi la circolare della Regione afferma che "Dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal D.L.vo n. 165/01, si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo e, pertanto, **si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura complessa, né, come precisato dal T.A.R. Sicilia, dalla direzione dei Dipartimenti**".

Inoltre - *ad abundantiam* per quel che ci riguarda in questa sede -, la Regione precisa che "...anche le attuali linee guida regionali, sull'adozione dell'atto aziendale nel capitolo relativo al Direttore di Dipartimento, non individuano alcuna figura professionale specifica, lasciando chiaramente aperta la possibilità di conferire il suddetto incarico anche ad un Dirigente Psicologo".

Conclude, quindi, la Regione affermando che "...le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive **devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di Struttura complesse**, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti".

Di tutto ciò, nella specie, l'Amministrazione resistente ha correttamente tenuto conto ai fini dell'adozione dell'impugnato Avviso pubblico.

Appare dunque evidente l'infonda-

tezza del ricorso e si sottolinea l'assoluto difetto di supporto normativo delle avverse deduzioni, come peraltro si evince anche dal parere legale di parte prodotto dall'Ordine ricorrente, che si limita a generici richiami costituzionali nell'evidente impossibilità di meglio argomentare una pretesa assolutamente priva di fondamento giuridico specifico.

## CONCLUSIONI

**Tutto ciò premesso**, l'interveniente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede, previa fissazione di una nuova udienza di trattazione nel rispetto dell'art.415 c.p.c., il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

**In via istruttoria** si depositano i seguenti documenti:

1. Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio n. 67 del 23-1-2009 di conferimento incarico difensivo.
2. Copia sentenza T.A.R. Lazio Sez. III Quater 18-11-2005, n. 11607.
3. Copia sentenza Cassazione Civile 4-4-2007, n. 8363.
4. Artt.1-3 legge 18-2-1989, n. 56.
5. Copia circolare Regione Lazio prot. n. 35608 del 22-3-2006.
6. Copia sentenza T.A.R. Lazio Sez. I 5-4-1995, n. 566.
7. Copia sentenza T.A.R. Sicilia Sez. I 14-7-2003, n. 1151.
8. Copia sentenza Consiglio di Stato Sez. V 20-10-2005, n. 5885.

Roma, 4 febbraio 2009

Avv. Luca Lentini

*Una nota alle Asl  
e alle scuole  
di specializzazione*

## L'ORDINE RIBADISCE L'ILLEGITTIMITÀ DEI TIROCINI A PAGAMENTO

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha ulteriormente invitato le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere del Lazio a cessare qualsiasi richiesta di rimborso per lo svolgimento dei tirocini di formazione in psicoterapia.

Già nel 2006, a seguito di alcune segnalazioni, il nostro Ordine aveva intrapreso analoga iniziativa, rivolta in particolare modo alla ASL RM B e all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

A quanto ci risulta però continua ad essere in uso, da parte delle Aziende, la prassi di richiedere rimborsi spese o altre prestazioni professionali e/o formative alle scuo-

le all'atto della stipulazione delle convenzioni per il tirocinio di formazione in psicoterapia.

A nostro avviso tale prassi non ha alcun appiglio normativo.

Il compito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi è quello di tutelare innanzitutto gli iscritti all'Albo e, proprio al fine di prevenire situazioni discriminatorie nei confronti degli psicologi specializzandi in psicoterapia, abbiamo ritenuto opportuno affrontare nuovamente la questione sollecitando le Aziende.

### NOTA ALLE ASL E ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DEL LAZIO

**Prot. 1464 del 12-2-09**

*Ai direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali  
e delle Aziende Ospedaliere  
di Roma e del Lazio*  
p.c. Assessorato alla Salute  
della Regione Lazio  
Ing. Esterino Montino  
p.c. Ministero Università  
e Ricerca  
Direzione Generale  
per l'Università  
Direttore dott. Antonello Masia  
Direzione Generale  
per l'Università - Ufficio VI  
Dirigente dott.ssa Assunta Cioffi  
p.c. Ministero del Lavoro,  
della Salute  
e delle Politiche sociali  
Direzione generale delle risorse  
umane e professioni sanitarie  
Direttore generale  
dott. Giovanni Leonardi

*Direzione generale delle risorse  
umane e professioni sanitarie -  
Ufficio VII  
Direttore dott.ssa Egle Maria  
Francesca Parisi*

LORO SEDI

#### Oggetto: tirocini a pagamento

Al fine di prevenire situazioni fortemente discriminatorie nei confronti dei numerosissimi psicologi specializzandi in psicoterapia generate dalla richiesta, presente nei regolamenti di alcune ASL e Aziende Ospedaliere, di corresponsione di somme o prestazioni professionali e/o formative, a titolo di "rimborso", per lo svolgimento del tirocinio pratico, siamo a precisare quanto segue.

Il tirocinio si configura come momento obbligatorio della formazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509. Il comma 2 dell'art. 8, infatti, recita testualmente: "Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico

e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del suddetto decreto le scuole di specializzazione sono tenute a stipulare apposite convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati per permettere lo svolgimento da parte degli specializzandi di detti tirocini.

È evidente come la richiesta di rimborso avanzata dalle Aziende può porre le scuole di specializzazione in una condizione di seria difficoltà nella stipulazione delle convenzioni e questa situazione inevitabilmente si ripercuote sugli psicologi specializzandi, ostacolando nel loro obbligo di svolgimento del tirocinio.

**NOTA INVIATA ALLE SCUOLE  
PUBBLICHE E PRIVATE DEL LAZIO**

*Alle Scuole di specializzazione  
universitarie e private del Lazio*

LORO SEDI

*Anticipata via e-mail*

**Oggetto: Tirocini a pagamento**

*Con la presente siamo ad informarvi che l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha ulteriormente invitato le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere del Lazio a cessare qualsiasi richiesta di rimborso per lo svolgimento dei tirocini di formazione in psicoterapia.*

*Già nel 2006, a seguito di alcune segnalazioni, il nostro Ordine aveva intrapreso analoga iniziativa, rivolta in particolar modo alla ASL RM B e all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. La stessa nota fu inviata per conoscenza al MIUR, al Ministero della Salute, alla Regione Lazio, al Consiglio Nazionale degli Psicologi, al Coordinamento Nazionale delle*

*Scuole di psicoterapia, e a tutte le scuole universitarie e private del Lazio. A quanto ci risulta però continua ad essere in uso, da parte delle Aziende, la prassi di richiedere rimborsi spese o altre prestazioni professionali e/o formative alle scuole all'atto della stipulazione delle convenzioni per il tirocinio di formazione in psicoterapia.*

*A nostro avviso tale prassi non ha alcun appiglio normativo.*

*Il compito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi è quello di tutelare innanzitutto gli iscritti all'Albo e, proprio al fine di prevenire situazioni discriminatorie nei confronti degli psicologi specializzandi in psicoterapia, abbiamo ritenuto opportuno affrontare nuovamente la questione sollecitando le Aziende.*

*In allegato, per vostra opportuna conoscenza, invio la nota prot. 1464 del 12-02-2008 e la nota prot. 4784 del 25-07-2006.*

*Cordiali saluti*

*Dott.ssa Marialori Zaccaria  
Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio*

È opportuno, inoltre, evidenziare come il quadro normativo di riferimento per i tirocini - applicabile anche alla tipologia di tirocinio qui discussa - non giustifica in alcun modo una richiesta di rimborso da parte dell'ente ospitante.

Il tirocinio di formazione è regolamentato dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 che disciplinano sotto tutti gli aspetti e in maniera dettagliata il suo svolgimento.

In questi testi non si rinviene alcuna previsione che possa consentire alle strutture ospitanti di richiedere un rimborso ai soggetti promotori ma, al contrario, si ravvisano di-

sposizioni che inducono a ritenere la richiesta di rimborso contraria al dettato della legge.

Il dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, con Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005, esclude la legittimità della richiesta di rimborso da parte delle strutture ospitanti, anzi addirittura prevede che le strutture potranno: *“eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio”*.

Previsione, quest'ultima, che chiaramente muove in direzione contraria alla prassi adottata da alcune Aziende.

Alla luce di quanto esposto Vi chiedo la cessazione di qualsiasi attività o iniziativa contraria alla normativa richiamata e rimango in attesa di un cortese riscontro.

*Dott.ssa Marialori Zaccaria  
Presidente dell'Ordine degli  
Psicologi del Lazio*

GRANDE INTERESSE  
PER L'INCONTRO PROMOSSO  
DALL'ORDINE DEL LAZIO  
SUI TEMI DELLA SICUREZZA  
SUL LAVORO  
LA RASSEGNA STAMPA

# STRESS E LAVORO LO PSICOLOGO È LA FIGURA CHIAVE

**Adnkronos Salute del 20  
febbraio 2009**

## Psicologi Lazio, professionisti in luoghi lavoro contro stress

Psicologi negli uffici, in fabbrica, negli studi e in tutti i luoghi di lavoro per 'misurare' i rischi di stress dei lavoratori e intervenire con ascolto, informazione e prevenzione. Una proposta che si basa anche sulle indicazioni del "Testo unico per la sicurezza del lavoro" che per la prima volta in Italia ha reso obbligatorio valutare lo stress da lavoro. A chiederlo è l'Ordine degli Psicologi del Lazio che oggi ha organizzato, a Roma, un incontro sulle competenze dello psicologo in tema di sicurezza e lo stress nelle imprese e nelle organizzazioni.

Dati recenti indicano che lo stress, dopo mal di schiena e dolori muscolari, è il sintomo più diffuso dei 'malati da lavoro', denunciato dal 23% dei lavoratori europei. E per l'Organizzazione internazionale del Lavoro, ogni anno il 4% del Pil mondiale viene speso per problemi legati a malesseri psico-sociali causati dall'attività lavorativa.

Il testo unico per la sicurezza del lavoro, "anche se molto innovativo, non prevede in maniera esplicita l'utilizzo dello psicologo come esperto competente per una corretta valutazione del rischio psicosociale", spiega Marialori Zaccaria, presidente dell'Ordine del Lazio sottolineando la necessità di "favorire la presenza di questa figura nei luoghi di lavoro, per realizzare pienamente gli obiettivi delle nuove norme".

Lo psicologo competente "è infat-

## IL DVD DELL'INCONTRO

In allegato a questo notiziario trovate un dvd contenente la registrazione dell'incontro "Sicurezza e stress nelle imprese e nelle organizzazioni. Le competenze dello Psicologo" svoltosi a Roma presso la Biblioteca Vallicelliana il 20 Febbraio 2009

ti di fondamentale importanza - continua Zaccaria - per individuare per tempo i sintomi psicologici e comportamentali di situazioni di disagio psico-sociale legati al 'clima' e all'organizzazione del lavoro". Per Zaccaria, questa figura, nominata accanto al medico competente "può svolgere funzioni di indagine, ascolto, prevenzione, informazione e formazione" per quanto riguarda i rischi di natura psico-sociale. "Oggi siamo in grado - spiega Francesco Avallone, docente di Psicologia del lavoro dell'Università La Sapienza - di conoscere e tenere sotto controllo le variabili che generano benessere e malessere nelle organizzazioni. Siamo anche in grado di rilevare, con sufficiente precisione, le aree che richiedono un intervento di prevenzione degli infortuni, del disagio e dello stress e di promozione della salute individuale e collettiva. Le nuove norme sulla sicurezza nel lavoro non impongono solo un obbligo ma rappresentano uno strumento per far evolvere la convivenza nei luoghi di lavoro e per alimentare la speranza di migliorare la qualità della vita".

L'Ordine degli Psicologi del Lazio

in tema di salute e sicurezza sul lavoro ha già istituito un apposito Gruppo di lavoro, con l'obiettivo di sollecitare nella comunità scientifica degli psicologi una riflessione approfondita sui modelli che legano il lavoro e i suoi contesti organizzativi e sociali ad aspetti di salute e benessere, individuali e collettivi. Ma anche sugli strumenti di valutazione sui modelli di intervento per la prevenzione e il miglioramento dei luoghi di lavoro.

**Redattore Sociale del 23  
febbraio 2009**

## Stress e lavoro: "Ci vuole lo psicologo"

*Lo chiede l'Ordine degli Psicologi del Lazio dopo l'emanazione del decreto che introduce l'obbligo di valutare il benessere psicofisico sul luogo di lavoro. La presidente: "Di fondamentale importanza per una rilevazione tempestiva",*

ROMA - Per valutare il grado di stress sul lavoro è necessaria la figura di uno psicologo competente. È quanto chiede l'Ordine degli Psicologi del Lazio dopo l'emanazione del decreto 81/08 "Testo Unico per la sicurezza sul lavoro", che introduce l'obbligo di valutare il benessere del luogo di lavoro anche dal punto di vista psicologico. "Il decreto - sottolinea la presidente Marialori Zaccaria - anche se molto innovativo, non prevede in maniera esplicita l'utilizzo dello psicologo quale esperto compe-

tente per una corretta valutazione del rischio psicosociale. (...) La figura dello psicologo competente è di fondamentale importanza per una rilevazione tempestiva dei sintomi psicologici e comportamentali di situazioni di disagio psico-sociale connesse al 'clima' e all'organizzazione del lavoro. Lo psicologo competente può dunque svolgere funzioni di indagine, ascolto, prevenzione, informazione e formazione. Uno psicologo nominato, accanto al medico competente, quale soggetto incaricato della prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi di natura psicosociale".

Secondo un'indagine condotta nel 2005 dalla Fondazione europea per il Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, spiega la presidente, dopo il mal di schiena ed i dolori muscolari, lo stress è il primo sintomo connesso al lavoro, accusato dal 23% dei lavoratori europei, al pari dell'affaticamento generale. Seguono l'irritabilità (11%), l'insonnia (9%) e l'ansia (8%). E ancora, secondo dati divulgati dall'Organizzazione internazionale del lavoro, ogni anno il 4% del Pil mondiale viene speso per problemi connessi a malesseri psicosociali sul luogo di lavoro. Il decreto, dunque, secondo l'Ordine, è "senza dubbio un'occasione per affermare quali possono essere le implicazioni per la professione psicologica e sulle competenze che rendono specifico il contributo dello psicologo nel settore della sicurezza e nella valutazione dei rischi psicosociali". "Oggi siamo in grado - afferma Francesco Avallone, Docente di psicologia del lavoro e Prorettore Vicario Uni-

versità "La Sapienza" - di conoscere e tenere sotto controllo le variabili che generano benessere e malessere nelle organizzazioni. Siamo anche in grado di rilevare, con sufficiente precisione, le aree che richiedono un intervento di prevenzione degli infortuni, del disagio e dello stress e di promozione della salute individuale e collettiva. Le recenti norme non impongono solo un obbligo ma rappresentano uno strumento per far evolvere la convivenza lavorativa e per alimentare la speranza di migliorare la qualità della vita."

### **Il Sole-24 Ore del 24 febbraio 2009**

#### **Psicologi: Attenzione puntata su stress e lavoro**

Con il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 81/08, si è reso esplicito l'obbligo di valutare lo stress. Del ruolo e dell'importanza dello "psicologo competente" si è parlato durante l'incontro organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio "Sicurezza e stress nelle imprese e nelle organizzazioni. Le competenze dello psicologo" che si è svolto a Roma venerdì scorso.

### **La Repubblica Salute del 12 marzo 2009**

#### **La Proposta E con lo psicologo si valuta lo stress**

Psicologi competenti per valutare

il rischio di stress sul lavoro. È quanto chiede l'Ordine degli Psicologi del Lazio anche in base al nuovo Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, dove, "per la prima volta in Italia, si è reso esplicito l'obbligo di valutare lo stress", ha dichiarato Marialori Zaccaria, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio durante un convegno a Roma, "anche se molto innovativo, non prevede tuttavia in maniera esplicita l'utilizzo dello psicologo quale esperto competente per una corretta valutazione del rischio psicosociale". "Lo psicologo competente", secondo Marialori Zaccaria, "può svolgere funzioni di indagine, ascolto, prevenzione, informazione e formazione. Parliamo di uno psicologo nominato accanto al medico competente, per la prevenzione e sorveglianza sanitaria". "Da un'indagine condotta nel 2005", sottolinea ancora la psicologa, "risulta che dopo il mal di schiena ed i dolori muscolari, lo stress è il primo sintomo connesso al lavoro, accusato dal 23% dei lavoratori europei. Seguono poi, tra i sintomi di carattere psicologico, l'irritabilità (11%), l'insonnia (9%) e l'ansia (8%)".

"Oggi siamo in grado", ha affermato Francesco Avallone, docente di Psicologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma, "di conoscere e tenere sotto controllo le variabili che generano benessere e malessere nelle organizzazioni. Siamo anche in grado di rilevare le aree che richiedono un intervento di prevenzione degli infortuni, del disagio e dello stress e di promozione della salute individuale e collettiva". ■

UNA LETTERA  
AL PRESIDENTE BERLUSCONI  
E AL MINISTRO SACCONI  
PER SPIEGARE  
LE NOSTRE RAGIONI

## SICUREZZA SUL LAVORO “QUELLE MODIFICHE SONO UNO SBAGLIO”

*On. Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Dott. Silvio Berlusconi  
On. Ministro del Lavoro,  
della Salute  
e delle Politiche sociali  
Dott. Maurizio Sacconi*

**Oggetto: Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Onorevole Presidente, Onorevole Ministro,

con riferimento alle ipotesi di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 di cui allo schema di decreto in oggetto, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni concernenti in primo luogo le proposte di modifica dell'art. 28, relativo all'importantissimo tema della valutazione dei rischi.

Ho avuto notizia che viene prospettata una modifica dell'articolo 28 del Testo Unico, al fine di consentire la predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza i rischi collegati allo stress lavoro-correlato.

Ebbene, ritengo di dover sottolineare l'infondatezza della ratio alla base di tale proposta di modifica. Se è vero, infatti, che non esistono linee

guida ufficiali contenenti regole operative per la valutazione del rischio stress, è altresì vero che le stesse non sono né necessarie né auspicabili per i seguenti motivi:

- non per tutti i rischi, esistono linee guida ufficiali, come ad esempio nel caso del rischio biologico. Come prassi in questi casi non si proroga la valutazione, bensì si fa riferimento allo stato dell'arte tecnologico e scientifico in materia;
- per il rischio stress esistono ben precise indicazioni tecniche. Tra le più autorevoli si ricordi l'ormai noto Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, il Documento di Consenso sulla Valutazione, prevenzione e correzione degli effetti nocivi dello stress da lavoro della SIMLI o i risultati del Progetto PRIMA-EF presentato dall'ISPE-SL. Un'attenta lettura degli stessi e della letteratura scientifica a riguardo dimostra chiaramente come non ci sia in sostanza alcuna confusione su come si debba procedere in tema di valutazione del rischio stress;
- per sua natura il rischio stress, a differenza di altri rischi, è difficilmente inquadrabile in protocolli troppo rigidi, vista la sua connaturata complessità. Infatti le conseguenze sulla salute dovute allo stress possono avere cause multiple e sinergiche tra loro, variabili da contesto a contesto. Di conseguenza l'individuazione del metodo operativo idoneo si può raggiungere solo sul campo, e solo se si ha la possibilità di muoversi in un quadro di riferimento sufficientemente chia-

ro ma flessibile così come quello delineato al punto precedente.

Con riferimento all'ipotesi di ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 306, comma 2 D.Lgs. n. 81/2008 per l'entrata in vigore dell'art. 28, ritengo inoltre doveroso ribadire che non vi è alcuna necessità di prorogare detto termine in ragione della mancanza di linee guida. Qualora dovesse essere comunque disposta una proroga per altre motivazioni, mi sembra opportuno rammentare che, per definizione normativa (art. 2, comma 1, lettera z) D.Lgs. n. 81/2008), le "linee guida", intese come "atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza", devono essere predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dell'INAIL per essere poi approvate in sede di Conferenza Stato Regioni. Non pare dunque necessario istituire alcun organismo tripartito.

In conclusione, le indicazioni generali sopra esposte sono il meglio auspicabile vista la natura dell'oggetto della valutazione in questione. Di conseguenza le linee guida non potrebbero che ribadire quanto tutti gli addetti ai lavori già sanno. Inoltre sarebbe fondamentale ribadire come, se dovesse essere vagliata una proroga, essa dovrebbe avere una scadenza definita. E comunque, nell'attesa dell'ufficializzazione delle linee guida, è impensabile lasciare i lavoratori in balia del rischio pur avendo a disposizione la conoscenza scientifica e tecnica per gestirlo. In altri termini, anche dovesse essere

### L'ART. 28 DEL D.LGS 81/08, COMMA 1 COSÌ COM'È

**“La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro o delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-**

**correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza... nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”.**

L’entrata in vigore di tale disposizione normativa, inizialmente prevista per il 1° luglio 2008 e poi differita al 1° gennaio 2009 (art. 4, comma 2-bis D.L. 3 giugno 2008 n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008 n. 129) è stata rimandata al **16 maggio 2009** dall’art. 32, comma 2 D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009 n. 14.

approvata una proroga, in attesa di linee guida ufficiali, questa dovrà avere necessariamente scadenza definita e non si dovrà intendere che “fino a quel momento” la previsione non possa operare.

In sostanza se si desse spazio alla richiesta di modifica di cui si è detto si perderebbe solo tempo, senza alcun vantaggio dal punto di vista dell’efficienza della valutazione del rischio, ma con tutto svantaggio della salute dei lavoratori, del benessere organizzativo delle imprese, e dell’efficienza produttiva e competitiva, vista la nota correlazione negativa tra stress e soddisfazione lavorativa/efficienza produttiva.

Oltre alle considerazioni appena esposte, mi permetto di riproporre in questa sede alcuni emendamenti che avevo già sottoposto al precedente Governo in sede di approvazione del Testo Unico: mi riferisco alla richiesta di istituire, accanto al medico competente, la figura dello psicologo competente, cui affidare il deli-

cato compito di valutare i rischi di carattere psicologico come lo stress lavoro-correlato e di operare per prevenirli correttamente, proponendo al datore di lavoro le misure idonee ad assicurare il benessere organizzativo del luogo di lavoro e a migliorare la qualità della convivenza sociale dei lavoratori.

Pertanto, fiduciosa nella condivisione da parte Vostra di tali esigenze, Vi chiedo di farVi promotori dei seguenti emendamenti al D. Lgs. n. 81/2008:

- inserimento all’art. 18, comma 1, tra le lettere a) e b), di una lettera a bis): “nominare lo psicologo competente per aziende con oltre cinquecento dipendenti”;
- inserimento all’art. 25, comma 1, tra le lettere a) e b), di una lettera a bis): “si avvale dello psicologo competente per la valutazione e la gestione dei rischi di carattere psicologico quali quelli collegati allo stress lavoro-correlato”;

- inserimento, all’art. 39, comma 5, tra le parole “di medici specialisti” e le parole “scelti dal datore di lavoro” delle parole “e di psicologi”.

RingraziandoVi sin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare alle istanze fin qui espresse, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi invio i miei più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

*Dott.ssa Marialori Zaccaria  
Presidente dell’Ordine  
degli Psicologi del Lazio*



# COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Antonino Urso

## Cari colleghi,

come ricorderete, dopo l'insediamento della presente consiliatura v'è stato un rinnovamento totale dei componenti e dei consulenti della Commissione Deontologica.

La nuova Commissione ha affrontato un carico di lavoro non indifferente, rinnovando e razionalizzando sia le modalità di gestione dell'archivio cartaceo, che quelle relative al materiale disbrigo degli incombenti di volta in volta decisi dalla Commissione (apertura delle istruttorie, verbalizzazioni, comunicazioni agli interessati, convocazioni dei testimoni, predisposizione delle relate di notifica, ecc.).

Una unità di personale dell'Ufficio è stata dedicata esclusivamente a tale compito e funge da indispensabile raccordo fra le attività procedurali della Commissione Deontologica e quelle del Consiglio.

Sotto il profilo giuridico, la Commissione è stata dotata di consulenti legali di provata esperienza nel campo del diritto amministrativo (si ricorda che il procedimento disciplinare rientra tra quelli amministrativi di cui alla nota legge n. 241/90) e dei procedimenti disciplinari ordinistici: l'Avvocato Cassazionista Luca Lentini del Foro di Roma ed il Dott. Franco Morozzo della Rocca, Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura e per alcuni anni Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

Il contributo di questi ultimi garantisce il necessario supporto legale, sia ai fini dello svolgimento dell'iter procedimentale che ai fini dello scioglimento delle riserve sugli aspetti tecnico-giuridici che di volta in volta la Commissione si trova ad affrontare.

Questo assetto organizzativo è fondamentale e permette a noi colleghi membri della Commissione di concentrare i nostri sforzi sugli aspetti deontologicamente rilevanti delle fattispecie che ci troviamo di volta in volta ad esaminare, così garantendo la massima attenzione sia in fa-

se di raccolta ed esame delle risultanze istruttorie, che in fase di elaborazione delle conclusioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio all'esito dell'istruttoria.

I risultati sono agli occhi di tutti:

- n. 530 pratiche trattate dall'insediamento della nuova Commissione ad oggi (n. 484 segnalazioni di illeciti disciplinari e n. 46 quesiti in materia deontologica);
- n. 208 proposte al Consiglio di avvio di altrettanti procedimenti disciplinari, compresi quelli dedicati all'importante lotta contro l'evasione dei contributi annuali (battaglia che ha portato al recupero di ingenti somme, tutelando chi il contributo l'ha sempre versato);
- n. 8 proposte di archiviazione;
- n. 218 procedimenti chiusi all'esito dell'istruttoria preliminare;
- n. 13 invii degli atti al competente Ordine territoriale per le segnalazioni relative ad iscritti ad altri Albi;
- n. 9 trasmissioni degli atti per la formulazione di una eventuale denuncia per ipotesi di esercizio abusivo della professione e/o di usurpazione di titoli;
- n. 46 pareri resi agli iscritti in materia deontologica e disciplinare.

Grazie al lavoro istruttorio svolto dalla Commissione Deontologica, il Consiglio è stato messo in grado di sviluppare agevolmente diversi procedimenti disciplinari, che hanno portato all'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- n. 2 radiazioni dall'Albo;
- n. 106 sospensioni dall'esercizio dell'attività professionale;
- n. 2 censure;
- n. 5 avvertimenti.

A suggello di questo impegno e dei conseguenti risultati sopra richiamati, questa consiliatura ha fatto un ulteriore passo avanti in tema disciplinare.

Dopo aver partecipato attivamente in sede di C.N.O.P. ai lavori di stesura di un nuovo schema di Regolamento Disciplinare più moderno ed efficace rispetto al precedente, ne ha approvato all'unanimità il testo in data 25 febbraio 2009, dopo aver approntato le opportune varianti legate al-

le dimensioni dell'Ordine del Lazio che, con i suoi quasi 15.000 iscritti, necessita della Commissione Deontologica per lo svolgimento della fase di istruttoria preliminare.

Il nuovo regolamento ha incrementato le garanzie procedurali già esistenti e, nel contempo, ha portato maggior chiarezza sotto diversi aspetti del complesso iter disciplinare.

Ad esempio, il meccanismo di calcolo della prescrizione, che prima era di tipo civilistico e permetteva quindi di procrastinare all'infinito i procedimenti disciplinari interrompendo di volta in volta il termine di prescrizione degli illeciti, è ora accompagnato da un termine ultimo di conclusione del procedimento oltre il quale il Consiglio non può andare.

Ciò, nella rinnovata organizzazione del procedimento che ora lo permette, porterà ad un'accelerazione dell'iter disciplinare, con maggiore responsabilizzazione di ogni sua componente (dalla Commissione Deontologica al Consiglio).

La modalità di Comunicazione degli atti ai colleghi segnalati è stata snellita e razionalizzata, onde impedire che qualcuno si renda irreperibile per sottrarsi al potere disciplinare esercitato dalla categoria attraverso l'opera del Consiglio.

Ed ancora, è più chiara l'immediata efficacia delle sanzioni disciplinari, a garanzia del buon nome della categoria e soprattutto a tutela degli utenti.

È altresì importante, sul tema disciplinare, la formazione in materia, che l'Ordine sta curando con particolare attenzione.

Dunque, nel suo complesso la funzione disciplinare è stata interpretata da questa consiliatura quale momento di indispensabile, celere ed efficace lotta, nel rispetto delle garanzie di legge, contro gli illeciti deontologici, affinché la nostra categoria possa continuare a testa alta quell'ascesa in termini di immagine e di peso scientifico che la contraddistingue sin dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ordine. ■

## REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

*Approvato con delibera n. 80 del 25 febbraio 2009*

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Principi generali*

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

#### Art. 2

##### *Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni*

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio dell'istruttoria preliminare, coincidente con la comunicazione all'incolpato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della notizia ex art. 4, comma 1 ed eventuali documenti allegati, con indicazione del responsabile del procedimento, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell'Ordine. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.
6. Le comunicazioni eseguite nel corso del procedimento disciplinare consiliare e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

#### Art. 3

##### *Astensione e ricusazione*

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
  - a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;

- b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
  - c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
  - d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
  - e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
2. L'astensione e la ricsuzione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
  3. L'astensione e la ricsuzione sospendono temporaneamente la seduta. La nuova data della seduta del Consiglio è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricsuzione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricsuato. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricsuzione, il componente o i componenti astenuti o ricsuati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.
  4. Se l'astensione o la ricsuzione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

## CAPO II FASE PRELIMINARE

### Art. 4

#### *Commissione Deontologica*

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Al fine di rendere più rapido ed incisivo lo svolgimento dell'attività disciplinare, la relativa istruttoria preliminare è delegata alla Commissione Deontologica, istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
3. La Commissione Deontologica è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi del Lazio, nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.
4. I verbali delle riunioni della Commissione Deontologica sono redatti da personale di segreteria designato, di volta in volta, dal Coordinatore della Commissione e, previa sottoscrizione da parte di entrambi, sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
5. La Commissione Deontologica è assistita nella sua attività da consulenti legali, che insieme o singolarmente partecipano alle riunioni istruttorie ed alle audizioni, senza diritto di voto.
6. La Commissione Deontologica è convocata dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.
7. La Commissione Deontologica può delegare per l'espletamento di singoli atti istruttori uno o più dei suoi componenti, assistiti da almeno uno dei consulenti legali.
8. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

### Art. 5

#### *Archiviazione immediata*

1. Il Consiglio dell'Ordine, a mezzo della Commissione Deontologica, ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorché provengano da altri iscritti nell'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate. Può altresì procedere d'ufficio.
2. La Commissione Deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere immediatamente all'archiviazione allorché:
  - a) i fatti palesemente non sussistano;
  - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
  - c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
  - d) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;
  - e) l'illecito disciplinare denunciato sia prescritto.

3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, la Commissione Deontologica trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.
4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato e al segnalante.

#### **Art. 6**

##### *Accertamenti preliminari*

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare, ad esempio: sentendo l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.
2. La convocazione per l'audizione, che vale anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere comunicata all'iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell'Ordine. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 10 giorni.
3. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di depositare fino al giorno della stessa memorie e documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, la Commissione Deontologica può procedere comunque.
4. I verbali di audizione sono sottoscritti dal verbalizzante, dal Coordinatore della Commissione Deontologica, dall'auditore e dal difensore ove presente.
5. Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione Deontologica non abbia proceduto ad archiviazione ai sensi dell'art. 5, il Coordinatore, o uno dei consulenti legali della Commissione dallo stesso all'uopo delegato, riferisce oralmente i risultati al Consiglio in apposita seduta, formulando una proposta di archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare.

### **CAPO III**

#### **IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

#### **Art. 7**

##### *Apertura e termine del procedimento disciplinare*

1. All'esito della relazione di cui all'art. 6, comma 5, qualora il Consiglio non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare del quale è relatore il Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologica. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso, tra l'altro, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.
2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritenga possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento alla quale è convocato l'incolpato; la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta; l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.
3. La delibera deve essere notificata all'incolpato nei modi previsti dall'art. 2, comma 6. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa di cui all'art. 27, comma 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare, compresa la fase dell'istruttoria preliminare, deve essere concluso entro il termine di quarantadue mesi dall'apertura.
5. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

#### **Art. 8**

##### *Le sedute disciplinari consiliari*

1. Le sedute disciplinari avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere audioregistrate o audiovideoriprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo. A dette sedute partecipano i consulenti legali della Commissione Deontologica e del Consiglio.
2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta.
3. Il Consiglio procede all'esame dell'istruttoria preliminare svolta dalla Commissione Deontologica.
4. Viene introdotto l'incolpato con i suoi eventuali difensori. Il Consiglio può interrogare l'incolpato, ascolta le sue eventuali difese anche a mezzo dei suoi difensori, ammette i mezzi di prova a richiesta di parte ove ritenuti rilevanti e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. All'eventuale convocazione del segnalante o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento che si ritiene utile ascoltare si procede a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'espletamento degli atti istruttori di cui sopra può essere delegato, in tutto o in parte, al Consigliere relatore, il quale può essere coadiuvato dalla Commissione Deontologica.
5. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica seduta stante all'interessato senza ulteriori formalità. Ove questi risulti assente, l'estratto del verbale della seduta gli è notificato nei modi previsti dall'art.2, comma 6.
6. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente.

#### **Art. 9**

##### *Verbale*

1. Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario, eventualmente coadiuvato da personale di segreteria, sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi. Qualora le attività siano state delegate al Consigliere relatore coadiuvato dalla Commissione Deontologica, il verbale è redatto da personale di segreteria ed è sottoscritto dal Consigliere relatore.
2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria orale; l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; la sintesi delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni.

### **CAPO IV**

#### **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE DECISIONE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 10**

##### *Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale*

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.
4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. In tal caso la sospensione è comunicata a tutti i Consigli degli Ordini locali e al Consiglio Nazionale affinché il procedimento prosegua in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

### **Art. 11**

#### *Decisione*

1. Esaurita l'istruttoria e nei casi in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, all'istruttoria prevista, il Consiglio dell'Ordine, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione segreta. Alla camera di consiglio possono essere richiamati i consulenti legali per consultazioni su questioni tecnico-giuridiche.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.
3. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione di una sanzione.
4. Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato ed indica il termine di pubblicazione della motivazione, redatta dal Consigliere relatore, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che in ogni caso non sarà superiore a sessanta giorni. Il dispositivo è notificato all'interessato nei modi previsti dall'art. 27, commi 3 e 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Del deposito della motivazione è data comunicazione all'iscritto nei modi previsti dall'art. 2, comma 6.
5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva senza riconvocare l'incolpato. In tal caso il dispositivo è notificato nei modi previsti dall'art. 27, commi 3 e 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e la motivazione, redatta dal Consigliere relatore, è pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio entro sessanta giorni da tale seduta e notificata nei modi previsti dall'art. 2, comma 6.

### **Art. 12**

#### *Requisiti della motivazione*

1. La motivazione deve contenere:
  - nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
  - svolgimento del procedimento;
  - esposizione in fatto ed in diritto;
  - dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti e delle schede bianche;
  - la sottoscrizione del Consigliere relatore, del Presidente e del Segretario;
  - la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno.
2. La motivazione è comunicata, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.

### **Art. 13**

#### *Sanzioni disciplinari*

1. Ai sensi dell'art.26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
  - b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio, a seconda della gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, può essere comunicata al datore di lavoro;
  - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
  - d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co. 3, L. n. 56/89.
2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

#### **Art. 14**

##### *Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari*

1. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti dopo la lettura del dispositivo all'incolpato ai sensi dell'art. 11, comma 4.
2. In difetto, per assenza dell'incolpato o di un suo difensore possono essere eseguiti dopo la notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 11, comma 4.

#### **Art. 15**

##### *Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni*

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo e sono altresì resi pubblici per estratto sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata se ne dà comunicazione al datore di lavoro.
2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine.
3. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 16**

##### *Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti*

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio motivato o dalla notificazione della comunicazione di avvenuto deposito della motivazione.
3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.
4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale o della Corte di Appello, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello o ricorso per Cassazione.

#### **Art. 17**

##### *Disciplina transitoria ed entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine.
2. I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.
3. I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
ATTIVA UNA CASELLA PEC  
PER OGNI ISCRITTO ALL'ALBO  
ECCO TUTTI I VANTAGGI

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DA OBBLIGO A OPPORTUNITÀ

**Il quadro normativo di riferimento.** La legge 28 gennaio 2009, n. 2 introduce l'**obbligo**, per i professionisti iscritti ad albi e collegi, di dotarsi di un indirizzo di **posta elettronica certificata** (PEC) e prevede che tale indirizzo sia **comunicato al proprio Ordine** professionale affinché l'Ordine provveda a renderlo **consultabile** in via telematica dalle pubbliche amministrazioni, unitamente ai **dati identificativi dell'iscritto**. Gli elenchi saranno consultabili da tutte le amministrazioni pubbliche, compresa l'Amministrazione finanziaria, e potranno essere utilizzati per inviare **comunicazioni ufficiali** (con il medesimo valore di una raccomandata).

La PEC si presenta quindi come un'innovazione capace di generare **enormi risparmi** sul piano economico nei settori pubblici e privati e di **semplificare** i rapporti tra privati e tra costoro e la pubblica amministrazione.

**Cos'è la PEC.** La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una **raccomandata con ricevuta di ritorno** tradizionale se il destinatario possiede a sua volta una casella di posta elettronica certificata.

Il **CNIPA** - Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione fornisce dalla PEC la definizione che segue. "La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel qua-

le è fornita al **mittente** documentazione elettronica, **con valenza legale**, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse".

**I vantaggi connessi all'utilizzo della PEC.** Se è vero che, dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale, rendendo semplice e intuitivo il suo utilizzo, la PEC assolve la stessa funzione legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale, presentando rispetto, ad essa, alcuni vantaggi.

Innanzitutto l'invio dei messaggi ha **costi inferiori** a quello delle raccomandate e inoltre i messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso ad internet.

**L'iniziativa dell'Ordine.** Nell'ottica di agevolare l'iscritto nell'assolvimento di quello che, ribadiamo, è un **obbligo di legge** l'Ordine ha deciso di attivare a proprie spese una **casella PEC** per ciascun iscritto. L'attivazione della casella PEC direttamente da parte dell'Ordine risparmierà, inoltre, all'iscritto l'onere di comunicare all'Ordine, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Per poter attivare le caselle l'Ordine ha pertanto stipulato con Poste Italiane, che è uno dei gestori accreditati dal CNIPA, un'apposita convenzione ad un costo assolutamente competitivo sul mercato (1 euro oltre Iva a casella). Il costo del primo anno di canone per tutti gli iscritti sarà interamente a carico dell'Ordine stesso.

**Cosa dovrà fare l'iscritto.** A breve ogni iscritto riceverà una **comunicazione** contenente tutte le informazioni circa l'utenza: nome utente e password e sito internet a cui collegarsi per rendere attivo l'indirizzo e.mail. Saranno inoltre forniti i parametri per configurare la casella di Posta Certificata con il programma di posta elettronica normalmente utilizzato (Outlook, Outlook Express, Eudora, Netscape Messenger, ecc.). L'iscritto, al ricevimento della comunicazione dovrà semplicemente seguire le istruzioni per rendere attiva la sua e-mail. A quel punto potrà utilizzarla sia per le comunicazioni con **l'Ordine**, sia per le sue comunicazioni **personali**.



### IVANTAGGI SONO ON LINE

Perchè accedere all'area iscritti del sito [www.ordinepsicologilazio.it](http://www.ordinepsicologilazio.it)

Ricordiamo a tutti gli iscritti che sul sito web dell'Ordine è presente un'area riservata che contiene utili informazioni e servizi.

In primo luogo, accedendo all'area, è possibile consultare direttamente la propria **scheda personale** che contiene tutti i dati in possesso dell'Ordine, compresa la situazione contributiva. Accedere alla scheda è importante anche per esercitare un'azione di verifica circa la correttezza dei dati stessi.

È possibile segnalare eventuali errori e/o aggiornamenti direttamente dall'area riservata cliccando su **Invia richiesta all'Albo**, compilando l'apposita form e premendo su invia. Tramite questa modalità è possibile comunicare **variazioni di indirizzo**, richiedere **certificati** ecc.

L'accesso all'area riservata è inoltre **indispensabile** nel caso si desideri partecipare a **iniziative** culturali promosse dall'Ordine che richiedono obbligatoriamente la **prenotazione**.

A questo proposito un consiglio: accedere all'area riservata al più presto, evita di doversi affrettare in prossimità di un evento, rischiando di non arrivare in tempo per effettuare prenotazione.

Dall'area riservata è inoltre possibile consultare l'elenco completo delle convenzioni a favore degli iscritti e **accedere gratuitamente a Psycharticles**, database on line gestito dall'APA, molto utile per le ricerche bibliografiche.

L'accesso all'area avviene in due fasi. Il primo accesso si effettua tramite user e password attribuite **in automatico a tutti gli iscritti**, che furono a tutti comunicate qualche anno fa, in quanto servivano per l'accesso al sito precedentemente on line. Per motivi di sicurezza ciascun iscritto, una volta effettuato il primo accesso, dovrà inserire come user il proprio indirizzo **e-mail** e scegliere una **nuova password**. A questo punto la procedura è completata ed è possibile visionare l'area riservata.

È probabile che si siano dimenticate o smarrite le credenziali per il primo accesso. In questo caso si potrà contattare l'URP per e-mail: [segreteria@ordinepsicologilazio.it](mailto:segreteria@ordinepsicologilazio.it) o telefonicamente 06.36002758 negli orari di apertura che provvederà a fornirle di nuovo.

Ricordiamo a questo proposito che la voce **"Hai dimenticato la password?"**, che compare direttamente dall'Home Page è valida solo se il primo accesso è già stato effettuato. In questo caso digitando l'indirizzo e-mail che è stato definito come user name si riceverà nella propria casella di posta elettronica un messaggio con la password inserita.

### PEC e firma digitale: qualche precisazione. La Pec non deve essere confusa con la firma digitale.

Infatti, come abbiamo visto, la posta elettronica certificata consente di produrre certificazione legale dell'invio di un documento al pari della raccomandata con ricevuta di ritorno, ma nulla ha a che vedere con l'autenticità del documento stesso. La conformità all'originale di un documento è garantita invece dalla cosiddetta **firma digitale**, particolare procedura informatica che consente - come dice la parola stessa - di "fir-

mare" il documento asserendone l'autenticità, al pari di una firma tradizionale. La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-government. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Anche tale procedura è stata prevista dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nell'ottica della semplificazione amministrativa e prevede che la trasformazione di un documento cartaceo in informatico possa avvenire, nella maggior parte dei casi, a cura del soggetto che possie-

de il documento originale semplicemente tramite apposizione della propria firma digitale sul documento medesimo. Quindi per sfruttare appieno le potenzialità della PEC, cioè ad esempio **inviare alle P.A. istanze ufficiali**, consigliamo a tutti gli iscritti di dotarsi di firma digitale. A questo scopo è necessario rivolgersi ai **certificatori accreditati**: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere tale attività. L'elenco di tali soggetti è pubblicato sul sito del CNIPA. [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it). ■

l'albo • nuovi iscritti a *dal 29/10/2008 al 25/02/2009*

Aiello Anna	16461	Ciardo Gaia	16616	Gallo Emanuela	16706
Aiudi Federica	16601	Cicarelli Laura	16681	Gambadori Barbara	16518
Alcaro Antonio	16602	Cicchetti Riccardo	16682	Gaspari Chiara	16471
Allodi Federica	16666	Cirillo Arturo	16467	Gasparini Mario	16519
Alteri Valentina	16603	Civica Valeria	16507	Gemmiti Federica	16707
Amorini Giulia	16667	Coccoluto Rosa	16617	Gentile Laura	16708
Andreoli Simona	16462	Coco Lucia	16618	Giacomelli Giuliana	16709
Anzelmo Alessia	16491	Coiro Carmen Maria	16619	Giambalvo Massimo	16710
Aramini Barbara	16668	Conte Mariagrazia	16683	Giammarinaro Lucia	16520
Ascrizzi Maria Concetta	16584	Contrasto Simona	16684	Giovannini Alessandra	16521
Attanasi Stefania	16669	Corazza Rovena	16685	Giuliani Mariaelena	16472
Bacchini Alessia	16492	Cordero	16589	Grande Paola	16711
Baglioni Chiara	16670	di Montezemolo Clementina		Grecucci Carmen	16712
Baketic Didina	16585	Corteggiani Camilla	16686	Gualina Carla	16473
Baldacchino Alba	16604	Cortese Antonio	16687	Guariglia Paola	16713
Barlotti Chiara	16671	D'Acunti Alessia	16688	Guerra Marco	16522
Basilone Teresa	16672	D'Andrea Chiara	16620	Impicciatore Massimo	16714
Bella Cristina	16673	D'Antona Annalisa	16468	Infante Emilia	16523
Bellantuono Sara	16674	Dapri Stefano	16621	Izzi Valeria	16715
Belvedere Rosalba Carmen	16580	D'Arcangelis Ilaria	16689	Jakubiak Eliza Sylwia	16524
Biondo Maria	16493	De Campora Gaia	16690	La Neve Manuela	16525
Bitonte Ferdinando	16494	De Caprariis Daniela	16691	La Rosa Cristina	16716
Bonacina Barbara	16605	De Castro Perlabruna	16508	La Torre Anna	16526
Bonfigli Luca	16463	De Furia Marialuigia	16509	Laganà Angela Simona	16632
Borgarucci Elisabetta	16675	De Ingeniis Sara	16510	Lamanna Stefania	16717
Borrelli Carol	16495	De Palma Amalia	16622	Landi Cinzia	16718
Bruni Mauro	16606	De Rosa Mario	16692	Langella Roberto	16527
Bruno Vittorio	16676	De Santis Rosaria	16693	Lauro Grotto Manfredo	16528
Cacciari Claudia	16464	De Tommasi Valeria	16694	Lazzari Elisabetta	16719
Cagnacci Elena	16496	Deliperi Giorgio	16623	Lech Anna	16529
Campana Giovanni	16607	Della Noce Angelica	16624	Leonardi Federica	16530
Campanella Tiziana	16497	Della Rocca Francesca	16695	Lijoi Andrea Fausto	16474
Campanini Sara	16581	Dema Lucia	16469	Lisi Mina	16531
Canale Maria Ilaria	16498	Denittis Annalisa	16696	Lleshaj Violanda	16720
Cannizzaro Chiara	16499	Di Giampaolo Alessandra	16625	Lucernoni Danilo	16721
Capaldo Nicoletta	16677	Di Giannicola Fabiola	16626	Lucidi Idea	16633
Caponi Beatrice	16678	Di Mario Fabiola	16697	Lupelli Chiaralisa	16722
Caponi Monica	16608	Di Matteo Sabrina	16511	Macauda Rosaria	16723
Capurso Mariacristina Lidia	16586	Di Nepi Simona	16627	Maggi Loredana	16634
Caputo Andrea	16609	Di Paolo Paola	16512	Maggi Silvana	16532
Carlucci Silvia	16610	Di Sero Arianna	16698	Magri Luisa	16724
Carni Serena	16500	Di Veroli Giada	16513	Malaspina Monia	16725
Carota Deborah	16611	Di Vita Antonella	16699	Mancinelli Alessia	16635
Carotti Lorella	16612	Ernetti Chiara	16700	Mancini Alessandra	16533
Casali Valentina	16501	Esposito Floriana	16628	Mancini Giulia Anna	16726
Cassarino Sandra	16502	Fabrianesi Tatiana	16514	Mancuso Elena	16727
Castronuovo Flora Isaura	16503	Falvo Angela	16515	Manzo Arianna	16534
Cavallara Michela	16465	Ferragni Francesca	16701	Maradei Sara	16728
Ceci Cristina	16504	Ferrante Tosca	16516	Marazzi Moreno	16535
Ceglia Sara	16679	Fidati Sara	16702	Marceddu Elisa	16729
Cellupica Mara	16505	Filippi Daria	16470	Mariani Massimo	16636
Centini Alessandro	16613	Filosa Eleonora	16517	Marinelli Giulio	16637
Ceroni Arianna	16587	Fioravanti Elisa	16703	Marzetti Simona	16536
Cesare Adele	16614	Forleo Daniele	16629	Masone Iacobucci Giovanna	16475
Cesari Marco	16588	Franceschin Laura	16630	Matano Giuseppe	16537
Cesario Maria Luisa	16680	Franco Denia	16704	Matteucci Alessia	16591
Cesaroni Consuelo	16615	Franzese Nadia	16705	Mazzoni Paola	16730
Chimenton Romano	16506	Fusco Valerio	16590	Medici Monica	16476
Chiusolo Rossella	16466	Galassi Marianna	16631	Meini Silvia	16538

**l'albo****nuovi iscritti - trasferiti**

Meloni Fabio	16539	Petriccione Maddalena	16747	Sfirro Maria	16766
Mennella Nicola	16731	Piarulli Alessandra	16552	Sforza Valentina	16767
Mennella Pietro	16540	Piccioni Amedeo	16748	Signorelli Martina	16768
Mercurio Gregorio	16732	Pielich Mariachiara	16553	Silvestro Daniela	16655
Miani Annalisa	16733	Pikiou Varvara	16648	Sisto Antonella	16595
Michele Giulio	16541	Pirro Antonella Teresa	16554	Smargiassi Cristina	16656
Micheli Michela	16734	Pisano Alessandra	16555	Socciarelli Simona	16657
Migliore Simone	16735	Pizzoli Sonia	16483	Sommariva Elisa	16658
Milana Rossella	16542	Polidoro Francesca	16749	Sozzi Rossella Maria	16564
Mincioni Martina	16638	Polsinelli Patrizia	16592	Spensierato Annalisa	16659
Minerva Chiara	16736	Punzi Samanta	16750	Speranza Fabiana	16769
Mizzoni Barbara	16773	Punzo Nadia	16556	Stanchieri Luca	16565
Monachelli Rosa	16737	Quaglini Elisa	16484	Stanzione Andreina	16488
Moretti Miro	16738	Radicati Fabiana Giada	16593	Stefanile Simona	16770
Moroder Nadja Renata Rita	16477	Ranaldi Valentina	16751	Stirpe Alessandro	16660
Moroni Mariano	16543	Rimonti Manuele	16649	Stracqualursi Mirko	16771
Moroni Milena	16739	Rinaldi Francesca	16557	Suriano Stefania	16566
Mosè Stefania	16639	Roberti Giordana	16558	Tacconi Angela	16567
Motta Eleonora	16640	Rodari Matteo Waifro Maria	16559	Tancredi Lorenza	16568
Mura Alessandro	16544	Romagnoli Tania	16752	Tanga Claudia	16569
Muscas Simona	16641	Romanelli Donatella	16753	Tirinelli Giulio	16772
Muscillo Maria Teresa	16642	Romano Daniela	16754	Tolino Anna	16774
Muscogiuri Erica	16643	Romano Erika	16755	Tomaselli Valentina Alice	16570
Nardone Ebe	16644	Romano Giovanna	16756	Torello Santina	16596
Nicolosi Giuseppe	16645	Rosa Marianna	16757	Tramontana Francesca	16489
Nirchio Annalisa	16740	Rossi Roberta	16650	Tricarico Massimo	16661
Nizzi Virginia	16478	Ruffini Simona	16485	Troccoli Elisa	16775
Oliviero Romina	16545	Rufo Chiara	16758	Trovato Annamaria	16776
Ovidi Umberto	16546	Russo Franca	16759	Turati Ilaria	16571
Paesani Eleonora	16741	Russo Pamela	16651	Vagnarelli Maddalena	16582
Paiano Maria Rosaria	16547	Saioni Federica	16486	Valentini Mariarita	16572
Palermo Claudia	16742	Samele Francesca	16487	Veglianti Davide	16662
Palma Monica	16743	Santos Fermino Antonia	16760	Vendetti Sara	16663
Palopoli Margherita	16548	Saracini Simona	16652	Verdiglione Giulia	16573
Pampaloni Agnese	16744	Saraulli Daniele	16560	Vernassa Gaia	16574
Pannunzi Edoardo	16479	Sarno Ida	16761	Vernile Federica	16664
Panu Valentina	16480	Scarlatella Dora	16561	Vespignani Roberta	16490
Panunzi Antonella	16549	Scillitani Antonella	16562	Villani Marilia	16665
Pascale Angela	16481	Scioscia Jasmine	16563	Zammarelli Alessandro	16575
Pavel Oana Ruxandra	16482	Sciunnach Kim	16594	Zanini Paola	16576
Penzavalli Elena	16550	Scolamacchia Elisabetta	16653	Zannino Floriana	16577
Perozzi Cinzia	16745	Scopacasa Giuseppina	16762	Zara Elisabetta	16578
Perrone Gianluca	16746	Sebastiani Barbara	16654	Zirro Eleonora	16579
Perrone Simona	16646	Serra Alessandra	16763		
Petretta Serena	16551	Serranò Maria Teresa	16764		
Petriccione Anna	16647	Sette Stefania	16765		

**l'albo • nuovi iscritti b***dal 29/10/2008 al 25/02/2009*

Condorelli Valentina	48b)	Galuppi Vania	50b)	Salvatori Valentina	49b)
Erguc Gian	47b)				

**l'albo • trasferiti da altre regioni***dal 29/10/2008 al 25/02/2009*

Ambrosino Maddalena (Umbria)	16777	Di Giuseppe Tania (Lombardia)	16598	Procacci Annalisa (Marche)	16583
Di Cagno Roberta (Puglia)	16597	Lo Bosco Marcella (Sicilia)	16599	Sanalidro Francesca (Lombardia)	16600

l'albo • trasferiti ad altre regioni *dal 29/10/2008 al 25/02/2009*

Caminiti Carmela (Piemonte)	8302	Ferzetti Marina Eliana (Lombardia)	8034	Negri Silvia (Emilia Romagna)	12774
Corrias Maria Angela (Lombardia)	4364	Forina Alessia (Puglia)	12140	Paolucci Federica (Umbria)	11200
De Rosa Alessandro (Emilia Romagna)	15791	Frassica Giuseppe Santi (Puglia)	11872	Pesenti Barbara (Toscana)	10929
De Simone Roberta (Lombardia)	6699	Furnari Rosaria (Sicilia)	13014	Saponaro Lilly (Puglia)	13064
Delli Noci Claudia (Puglia)	15449	Ghiani Barbara (Lombardia)	11430	Sogari Gaetana (Puglia)	8124
Emanuele Davide (Trentino)	14825	Medina Diaz Josefa Minerva (Lombardia)	7692	Squeo Rosa (Emilia Romagna)	9278

l'albo • cancellati *art. 11 comma 1 lettera a. L. 56/59*

Adami Lucilla	4878	De Santis Stefano	1002	Nespola Bruno	2602
Amici Matilde	8613	Del Bufalo Fiammetta	15116	Pallagrosi Ignazio	2782
Angelucci Orietta	803	D'Ercole Stefania	12274	Peretti Ornella	3675
Baistrocchi Rosanna	4127	Di Filippo Elisabetta	9303	Peruzzi Rita	892
Baroni Matilde	2532	Di Michele Domenico	2373	Petrucci Lucia	4304
Bartolelli Danilo	14681	D'Onofrio Vincenzo	6479	Polizzi Vincenzo	775
Besi Roberto	5672	Fiorini Maurizio	1979	Pozzilli Alessandra	6552
Bisogni Maria Maddalena	2850	Frisieri Simona	5452	Puma Luigia	5834
Bobò Maria	12735	Garofalo Angela	6186	Ranaldi Eugenia	5400
Busacchi Paola	4a)	Granata Francesca	8521	Razzino Simona	7384
Carpiceci Santa	2547	Guastella Maria Antonietta	4903	Rebecchini Giuliana	9634
Casillo Pasqualina	12999	Guerrieri Alessandra	5896	Reitano Giovanna	14140
Casimirri Paolo	13506	Librici Domenica	6185	Resca Alessandra	6743
Cassoni Maddalena	8649	Malizia Salvatore	3115	Romani Barbara	9744
Celletti Riccardo	1978	Marchetti Sante	10070	Rosi Antonella	4981
Celletti Rosella	1152	Mascioli Filippo	1782	Saccoia Patrizia	8200
Cerniglia Claudia	11740	Mascitti Ilaria	11253	Salutini Laura	10043
Ceschi Orsini Maria Luisa	718	Masi Saverio	2449	Scarfò Patrizia	7647
Chemi Salvatore	2028	Matella Eliana	4513	Sedran Ferrino	744
Ciuti Francesca	8945	Mauri Maura	37	Siddi Iolanda	6203
Costa Nelvia	4153	Mazza Antonella	2339	Tomassi Barbara	1444
Cucchi Mario	2557	Mazzù Catena	10815	Tonucci Francesco Vittorio	1526
Curti Gialdino Francesca	50	Mecacci Luciano	3257	Torniai Maria Teresa	12255
D'Amore Salvatore	7669	Mendella Laura	7958	Torre Giovanroberto	12182
D'Atteo Patrizia	9350	Migliore Arianna	6165	Tozzi Valeria	468
De Angelis Antonietta	594	Miozza Rosetta	1877	Trudo Giuseppe	3204
De Baggis Elena	12591	Missimei Giacoma	6592	Valdinoci Sara	9492
De Benedetti Enrica	12847	Miti Rita	4020	Valente Simonetta	6553
De Felici Giuliana	272	Necci Aurelio	2073		
De Intinis Renata	6649	Neri Maria Luisa	7642		

## l'albo • deceduti

Dettori Franco Luigi Antonio	496	Rendina Antonio	5301	Tramacere Cinzia	5459
Ravagnan Lucio	8044				

l'albo • sospesi *articolo 26, comma 2, L. 56/89*

Munthe Katriona	5214	07/03/2005	Viviani Maria Carolina	8446	22/03/2005
Grillone Saverio Domenico	359	22/03/2005	Angioni Anna	2396	12/07/2005

**l'albo****sospesi - revoca sospensione - radiati**

Devescovi Antonella	2967	12/07/2005	Mosca Pia	3885	27/06/2008
Parisi Domenico	1820	12/07/2005	Murillo Lopez Pilar	7340	27/06/2008
Pastorelli Cinzia	6346	12/07/2005	Nencini Giovanna	5650	27/06/2008
Abete Francesco	8553	27/06/2008	Nespola Bruno	2602	27/06/2008
Acquarone Caterina	6115	27/06/2008	Nicolosi Gaetano Romualdo	2978	27/06/2008
Aiello Antonio	4630	27/06/2008	Olper Fiorella Rossanna	2269	27/06/2008
Albano Teresa	4965	27/06/2008	Pagani Lero Rosanna	3321	27/06/2008
Angeli Stefania	8980	27/06/2008	Palloni Antonella	7064	27/06/2008
Aste Roberto	6700	27/06/2008	Panunzi Marina	2100	27/06/2008
Autiero Norma	8982	27/06/2008	Paolini Marco	2169	27/06/2008
Bandini Massimo	1964	27/06/2008	Passerini Stefano	1775	27/06/2008
Bavassano Ramona	6973	27/06/2008	Petracca Lucia	4010	27/06/2008
Belardinelli Alessandra	4463	27/06/2008	Pintabona Carmela	5810	27/06/2008
Bentivegna Elena	2029	27/06/2008	Pintus Antonella	7655	27/06/2008
Bernabeo Maria Emilia Claudia	1750	27/06/2008	Pizzuti Paola	1180	27/06/2008
Bianchi Alessandra	6993	27/06/2008	Pugliani Anna Maria	8258	27/06/2008
Biondi Pasqualina	1404	27/06/2008	Qossoqsi Mustafa	7506	27/06/2008
Carrieri Angela	5479	27/06/2008	Resca Alessandra	6743	27/06/2008
Colatei Lucia	6681	27/06/2008	Ricci Maria	1101	27/06/2008
Coppola Alessandra	7399	27/06/2008	Ricco Roseline	7960	27/06/2008
Crescenzi Anna	2676	27/06/2008	Rossi Margherita	7744	27/06/2008
Crescenzi Marco	4311	27/06/2008	Rossitto Corrado	3635	27/06/2008
Crespina Renato	5931	27/06/2008	Saltarelli Cristina	9130	27/06/2008
D'Alessandro Gaetano	3382	27/06/2008	Sbrana Roberta	8662	27/06/2008
Daini Silvia	1087	27/06/2008	Scarpelli Antonia	754	27/06/2008
De Santis Elisabetta	8776	27/06/2008	Scateni Stefania	9141	27/06/2008
Di Cori Maurizio	923	27/06/2008	Simmi Susanna	484	27/06/2008
Ercole Antonio	2026	27/06/2008	Soldani Letizia	4644	27/06/2008
Fantelli Francesca	9193	27/06/2008	Tedeschi Alessandro	9586	27/06/2008
Farina Consuelo Maria	6061	27/06/2008	Testa Ignazio	2122	27/06/2008
Federici Patrizia	391	27/06/2008	Vescovi Roberto	2052	27/06/2008
Galluzzi Maria Paola	3820	27/06/2008	Vilarasau Carla	7306	27/06/2008
Iannascoli Anna	1642	27/06/2008	Vimercati Sanseverino Livia	6851	27/06/2008
Kertesz Caterina	4900	27/06/2008	Amadei Laura	6426	17/09/2008
La Forgia Laura	7018	27/06/2008	Caldarelli Sandro	4722	17/09/2008
Lacerenza Alfredo	5343	27/06/2008	Carney Patricia	2021	17/09/2008
Liurni Patrizia	4904	27/06/2008	De Bonis Antonella	5606	17/09/2008
Lovaglio Marco Valentino	7999	27/06/2008	Djavaherian Tehrani Monfared	4850	17/09/2008
Lucioli Reginaldo	1499	27/06/2008	Seyed Shamseddin		
Manca Fernanda	5402	27/06/2008	Fusillo Lucia Anna	4002	17/09/2008
Marra Luciana	4658	27/06/2008	Nucci Alessandra	8110	17/09/2008
Marzano Cassano Maria Grazia	2503	27/06/2008	Qammou Elie	4865	17/09/2008
Massimi Giulia	6387	27/06/2008	Pucci Simonetta	5299	29/10/2008
Mastroianni Serenella	7153	27/06/2008	Savino Antonella	7255	29/10/2008
Moccia Carmela	7928	27/06/2008			

**l'albo • revoca sospensione** *articolo 26, comma 2, L. 56/89*

Amendola Silvia	5674	29/01/2009	Palomba Maristella	5285	02/03/2009
Ponzi Gianmaria	4547	03/02/2009	Siboldi Giorgio	1467	02/03/2009
Di Gaetano Maria Grazia	8877	06/02/2009	Fregonese Morena	8339	10/03/2009
Marcato Giovanna	7569	06/02/2009	Stirpe Ombretta	6759	26/03/2009
Aloisi Maria Stella	5821	23/02/2009			

**l'albo • radiati** *articolo 26, comma 1, lett. d), L. 56/89*

Trimarchi Michele	1279	23/01/2009
-------------------	------	------------